

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IOTTI LEONILDE, SPAGNOLI, GUIDI, LONGO LUIGI,
INGRAO, BARCA, RE GIUSEPPINA, GULLO, MALA-
GUGINI, BENEDETTI, CATALDO, COCCIA, MORVIDI,
PELLEGRINO, PINTOR, SABADINI, SACCHI, TRAINA,
TUCCARI**

Presentata il 30 aprile 1969

Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di una improrogabile, urgente e profonda riforma del diritto familiare è ormai un dato acquisito in modo unanime nei più vasti settori di opinione pubblica, che ha avvertito e denunziato la necessità di regolare in modo radicalmente diverso l'istituto familiare non solo per adeguarne la normativa ai principi posti, ormai da più di vent'anni, dalla Costituzione, ma per recepire nel diritto positivo le trasformazioni e le modificazioni che si sono determinate nell'ambito dei rapporti familiari e del costume nel nostro paese. La Corte costituzionale, in recentissime pronunzie, ha colto la profondità di questi processi sociali, al centro dei quali vi è il moto di emancipazione femminile come inserimento della donna nella vita della società civile con il ruolo di individuo socialmente ed economicamente attivo, vi sono le tendenze di sviluppo della società moderna e il crescente intervento dello Stato nel campo della educazione e dell'assistenza: tutti fattori che hanno posto in crisi l'assetto tradizionale della famiglia ed i rapporti tra i

miglia e società. E ciò anche grazie all'azione continua che il movimento democratico ha condotto contrastando le spinte contrarie determinate dai settori più arretrati della nostra società.

Questa evoluzione ha determinato il decadere della struttura autoritaria della famiglia — su cui si regge l'attuale legislazione familiare — e l'affermarsi all'interno della famiglia dei diritti della persona umana e di un costume più rispettoso dell'altrui personalità; ha creato i presupposti per una concezione nuova della famiglia, per una visione moderna ed avanzata dei suoi rapporti con la società. Di contro ad una realtà in rapida trasformazione, a concezioni ideali, raccolte nella Costituzione e sempre più tese a portare nell'ambito della famiglia i principi di libertà e di uguaglianza; di fronte al crescente affermarsi nella coscienza degli uomini, come ragione di essere della famiglia, dell'esistenza di sentimenti liberamente assunti a base dell'unione matrimoniale, sta una delle legislazioni familiari più arretrate e conservatrici, specchio di una società radicalmente superata nelle sue

strutture politiche, sociali ed economiche: una legislazione vessatoria per la donna ed insufficiente nella tutela dei figli, intrisa di intollerabili anacronismi, con una normativa che appare sempre più assurda ed inaccettabile.

Una legislazione che le maggioranze che in venti anni hanno retto il paese hanno voluto mantenere, respingendo o insabbiando i numerosi progetti di riforme presentati nel corso delle varie legislature da diverse parti ed in particolare dalle forze della sinistra democratica ed operaia.

Appare particolarmente istruttivo ricordare, a questo proposito, le vicende parlamentari della riforma del diritto familiare nel corso della passata legislatura, nella quale l'impegno assunto dal Governo e dalla maggioranza di adeguare la legislazione familiare ai principi costituzionali e alle esigenze poste dalla società in trasformazione, sfociò, solo negli ultimi anni della legislatura, nella presentazione del progetto del guardasigilli onorevole Reale, che manteneva sostanzialmente intatte le strutture autoritarie della famiglia, secondo l'impostazione del vigente codice, cancellandone solo gli aspetti più insostenibili. Un progetto di legge pieno di soluzioni equivocate, contraddittorie, timido ed arretrato rispetto ad una realtà assai più avanzata: e che oltre tutto limitava la riforma a taluni punti, lasciando inalterata una parte notevolissima degli istituti del diritto familiare.

A questo progetto, l'opposizione comunista oppose una propria proposta di legge che, per generale riconoscimento, affrontava in termini assai più moderni, ampi e coerenti, i temi di una vera e profonda riforma del diritto familiare, secondo principi discendenti da una visione della famiglia profondamente nuova e diversa da quella autoritaria e tradizionale.

Il dibattito sulle due proposte di legge dimostrò immediatamente l'esistenza nel seno stesso della maggioranza di forti resistenze conservatrici che annientarono le stesse timide riforme del progetto governativo, che le altre componenti del centro sinistra non seppero e non vollero neppure difendere. Ma il suo riflesso nel paese dimostrò con tutta chiarezza la validità delle proposte comuniste, la loro capacità di recepire la costruzione di una famiglia nuova che scaturisce, anche se faticosamente, da una società in evoluzione, e si ancora a valori nuovi, ben più elevati e veri e si anima di una tensione ideale che contrasta e si oppone alle ipocrisie e ai formalismi tradizionali.

È questa la riforma del diritto familiare che intendiamo riproporre al Parlamento, con talune modifiche che ci sono parse idonee, non solo sul terreno tecnico, a rendere più incisiva la nuova regolamentazione in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo della società.

La riforma che noi così proponiamo non vuole in alcun modo essere un « aggiornamento » della attuale legislazione, e tanto meno limitarsi ad apportare quei ritocchi che si limitano a cancellarne gli aspetti più intollerabili e anacronistici, nell'ambito di una organizzazione della famiglia che rimanga sostanzialmente immutata, e di una concezione della stessa come centro di consumi, chiuso in se stesso ed ordinato gerarchicamente ed autoritariamente. Ogni tentativo di razionalizzare questo tipo di famiglia è destinato al fallimento non solo perché non si proietta nel futuro, ma perché già ampiamente superato dalla realtà in atto.

Chi si muove con tale intendimento, così come è stato per il progetto Reale, non riesce ad incidere in alcun modo nella organizzazione autoritaria della famiglia, proprio per essere condizionato in modo decisivo dalle forze e dalle concezioni più retrive e conservatrici.

La riforma che noi proponiamo si ispira ad una diversa visione della famiglia, che per noi non può essere considerata unità economica come nel passato e neppure unità di consumi secondo un'arida concezione sociologica, alla quale si appoggiano le spinte di quelle forze che tendono a perpetuare uno stato di cose che consente al sistema di avvalersi dell'erogazione gratuita di una parte notevole delle forze di lavoro femminile che si esplica nell'attività domestica.

La crisi della famiglia attuale è determinata proprio dalle contraddizioni tra una evoluzione sociale che sottrae alla famiglia le funzioni strettamente economiche e che determina una sempre maggiore partecipazione della donna alla realtà rappresentata dal mondo esterno, e leggi, comportamenti, forme di organizzazione sociale che considerano la famiglia un organismo chiuso nei confronti della società, con finalità ridotte all'organizzazione della vita e del lavoro dei singoli componenti.

Da questa contraddizione nasce per la donna quel conflitto obiettivo tra lavoro produttivo ed attività domestica, conflitto che costituisce uno dei più gravi limiti all'avanzamento e all'ulteriore sviluppo del processo di emancipazione.

Ora noi riteniamo che sia profondamente errata, al fine di risolvere tale conflitto, la prospettiva, presente negli indirizzi di scrittori cattolici, di un ritorno alla famiglia tradizionale — quella cioè dove la donna ne resta all'interno — che rappresenterebbe un piccolo gruppo stabile che può operare una compensazione agli stati di tensione esterni. Concezione errata, perché non coglie il fatto che l'equilibrio dei rapporti familiari non è connesso alla funzione dei membri della famiglia, ma piuttosto al consenso dei valori che determinano le scelte ed i comportamenti individuali. Ed è proprio la non partecipazione della donna alle attività della vita extra domestica, nella quale invece l'uomo è inserito, che rende più difficile la comunicazione, che produce una frattura tra famiglia e società.

Perciò noi crediamo innanzi tutto che il rinnovamento dell'istituto familiare sia profondamente legato al processo di liberazione della donna, ad un impulso sempre più forte alla occupazione femminile, ad un intervento sempre maggiore per la organizzazione dei servizi indispensabili ad una concezione moderna della vita.

Questa è la strada maestra per fare della famiglia un centro di sentimenti, un centro di vita morale e di solidarietà secondo la definizione gramsciana, sorretto alla sua origine da una libera scelta, che deve costantemente essere rinnovata per tutta la durata del matrimonio in modo altrettanto libero.

La famiglia per noi è dunque basata sul matrimonio voluto in nome dei sentimenti profondi dell'animo umano e tutta la sua vita è per noi vincolata all'esistenza di questi sentimenti. Noi crediamo che i compiti educativi della famiglia che rivendichiamo e sottolineiamo stiano proprio in una educazione dei sentimenti verso i figli che non può essere risolta dalla sola cura materiale di essi e neppure da un semplice rapporto affettivo.

Ciò significa in primo luogo libertà e possibilità di sviluppo della personalità dei membri della famiglia alle stesse condizioni, autonomia dei coniugi nella determinazione delle regole su cui intendono ispirare la propria vita familiare.

Ciò significa inoltre porre l'unità della famiglia su basi reali perché libere, attraverso una tensione morale che sola può realizzare una continuità del vincolo che non può essere imposta coattivamente dall'esterno.

Ciò infine consente di superare il diaframma e la frattura tra famiglia e società, dando veramente alla famiglia una funzione nella società di oggi, rispondendo ai problemi del-

l'uomo moderno, alla sua urgenza di vedere affermati i suoi sentimenti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà.

Su questa concezione della famiglia, che superi gli attuali conflitti ponendosi su basi morali più libere e più elevate, noi riteniamo debba fondarsi una nuova legislazione familiare, e da essa abbiamo tratto ispirazione per la formulazione delle proposte di legge che i sottoscritti deputati intendono sottoporre al Parlamento.

Alla luce di questi principi la nostra proposta di legge formula una ristrutturazione del diritto di famiglia, che modifica radicalmente l'attuale regolamentazione in tutti i suoi aspetti al fine di dare una nuova disciplina ai rapporti familiari che si fonda:

a) sull'autonomia dei coniugi nel porre le regole a cui ispirare la vita coniugale;

b) sulla piena ed integrale attuazione della parità giuridica e morale dei coniugi;

c) sulla libertà come presupposto essenziale dell'unità della famiglia;

d) sul rispetto pieno ed integrale della personalità dei coniugi e dei figli;

e) su un regime legale dei rapporti patrimoniali fondato sul pari diritto dei coniugi al godimento ed alla proprietà degli utili e degli acquisti realizzati in costanza di matrimonio;

f) sull'affermazione del diritto e del dovere di entrambi i genitori al riconoscimento dei figli e alla loro educazione e assistenza, e sulla garanzia di una piena tutela della prole anche se nata fuori del matrimonio.

Si tratta di una proposta che si inserisce in una prospettiva di rinnovamento dell'istituto familiare la cui compiuta realizzazione richiede, con la riforma che noi proponiamo, l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione ed una radicale modifica delle norme penali che direttamente riguardano la famiglia. Per quanto attiene alla prima i proponenti hanno presentato, congiuntamente a deputati di altri gruppi politici, il progetto di legge che è in istato di avanzata discussione alla Camera ed allo stesso hanno dato e danno determinante appoggio, proprio in quanto corollario della concezione della famiglia fondata su una scelta pienamente libera e sulla persistenza del consenso come garanzia della sua unità che per essere reale e non fittizia non può poggiare su coazioni legali. Laddove il dissenso interviene, divide e lacera l'unità reale della famiglia, determinando la fine di tutti i motivi che possono spingere un uomo e una donna a tenere unite le proprie vite, persino determinando la fine

della stessa convivenza per un periodo tanto ampio da far considerare il processo di disunione assolutamente irriversibile, là, per noi, non vi è più famiglia né matrimonio, e la indissolubilità giuridica costituisce una mera finzione che nella realtà si riduce a mera oppressione. Per questo noi respingiamo alternative inaccettabili tra riforma del diritto familiare e introduzione del divorzio nella nostra legislazione, essendo entrambi momenti necessari per il rinnovamento dell'istituto familiare.

Per quanto attiene alle norme di diritto penale concernenti direttamente la famiglia, presenteremo contemporaneamente altro progetto di legge per la radicale modifica di quelle disposizioni vigenti, talune delle quali già colpite dalla Corte costituzionale, che appaiono sempre più ripugnanti alla generale coscienza civile.

La riforma del diritto familiare postula infine profonde modificazioni nell'ordinamento giudiziario, nell'organizzazione dei servizi giudiziari e nelle procedure e dovrà necessariamente riflettersi in tutte quelle leggi che recepiscono le attuali discriminazioni poste dal codice nei confronti della donna. In particolare si rende urgente e necessaria la istituzione di un « giudice della famiglia », ossia di un organismo costituito attraverso la trasformazione del tribunale dei minorenni, da giudici specializzati, sia togati che laici e dotati di strumenti di indagine moderni e idonei ai complessi e delicati accertamenti che si rendono necessari in tale materia.

Si tratta di una esigenza che richiede una immediata attuazione anche in relazione ai compiti nuovi derivanti dalla applicazione della recente legge sull'adozione speciale, onde, in difetto di iniziative da parte del Governo, il gruppo parlamentare al quale i proponenti appartengono presenterà un'apposita proposta di legge.

È quindi un'opera di largo impegno quella a cui il Parlamento è chiamato per rispondere alle esigenze di quel profondo rinnovamento che la Costituzione ha indicato e che la coscienza collettiva da tempo appassionatamente richiede.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO.

L'attuale disciplina delle condizioni di capacità e volontà dei nubendi è stata ed è sottoposta alle più vive critiche, soprattutto per ciò che concerne la regolamentazione dei limiti di età minima.

Appare infatti veramente contrario alla rilevanza giuridica e morale che la Costituzione dà al matrimonio, il mantenimento agli attuali limiti dell'età necessaria per compiere un atto di tanta importanza individuale e sociale.

Non è invero possibile che un giovane di 16 anni ed una ragazza di 14 abbiano responsabilità e maturità necessarie per affrontare i complessi problemi nascenti dalla formazione di una famiglia: e che ancora tale minimo possa essere ridotto, con dispensa, al rispettivo limite di 14 e 12 anni e che il matrimonio contratto sotto l'età minima non possa essere impugnato se è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età o se la moglie è rimasta incinta (articolo 118).

L'abbassamento di tali limiti civilistici dell'età minima per contrarre matrimonio — che pure era stata fissata dal legislatore del 1865 a 18 e 15 anni — è l'espressione da un lato del tentativo del legislatore del 1929 di avvicinare ad ogni costo la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio canonico, e dall'altro delle preoccupazioni demografiche del fascismo.

Giustamente è stato notato da uno scrittore cattolico, lo Jemolo, che, a parte le critiche generali a quel raccostamento del diritto statale al diritto canonico, non si rifletté che il diritto della Chiesa è un diritto mondiale destinato anche a popoli dove l'età dello sviluppo e le condizioni della vita sociale sono diversissime dalla nostra. D'altra parte lo stesso codice di diritto canonico invita i sacerdoti a dissuadere dal matrimonio i giovanissimi anche quando abbiano raggiunto i limiti di età prescritti.

L'abbassamento dei limiti di età — inaccettabile sul terreno dei principi — è risultato nefasto nei suoi riflessi concreti: è certo infatti che i matrimoni contratti da giovanissimi hanno un'esistenza precaria, come è dimostrato dall'altissimo numero di separazioni denunciate ripetutamente da alti magistrati nelle recenti inaugurazioni dell'anno giudiziario.

Ed è altrettanto certo che le legislazioni dei paesi europei pongono dei limiti di età più elevati sino a superare — in quasi tutti i casi — gli stessi limiti della legislazione napoleonica.

È ciò è evidente in quanto un atto come il matrimonio richiede un adeguato sviluppo psichico che consenta una presa di coscienza delle responsabilità a riguardo del matrimonio e dei figli, un impegno sul complesso dei doveri discendenti dalla formazione di una famiglia. La costituzione della famiglia deve essere determinata da un atto libero e respon-

sabile, così come la vita della famiglia deve essere accompagnata da un continuo consenso: e proprio perciò occorre che lo Stato riconosca il matrimonio solo quando abbia accertato la piena libertà e consapevolezza del consenso degli sposi.

La proposta di riforma, avanzata su tale punto nel progetto (articolo 1) porta l'età minima, sia per l'uomo che per la donna a 18 anni, consentendo al tribunale, per gravi motivi, di ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni 16 e la donna che ha compiuto gli anni 15.

La modifica contenuta su tale punto rispetto alla proposta n. 3900 della IV legislatura vuole soprattutto sottolineare l'esigenza prioritaria di un'adeguato sviluppo psichico sia per l'uomo che per la donna, superando una discriminazione ispirata da una concezione di maturità meramente fisiologica (considerata — in termini ristrettissimi — solo nelle eccezionali ipotesi di dispensa). Si è ritenuto, nel contempo, di respingere una elevazione ulteriore del minimo di età, ritenendo che il limite di diciotto anni sia valido a consentire una scelta consapevole, sia per il processo più rapido di maturazione delle giovani generazioni, sia perché il compimento del diciottesimo anno si avvia ad essere sempre di più fonte di attribuzioni di diritti privati e pubblici.

Si è ritenuto ancora di attribuire al tribunale la competenza per la concessione della dispensa (e non già al procuratore generale) e porre come presupposto essenziale una indagine di carattere tecnico sulla maturità fisico-psichica dei nubendi, onde evitare che la dispensa sia concessa, come accade ora di norma, sulla base di meri elementi estrinseci, quali lo stato di gravidanza. Per le stesse ragioni si propone di apportare modifiche all'ultimo comma dell'articolo 87 codice civile e al secondo comma dell'articolo 89, sostituendo alla competenza del procuratore generale quella del tribunale per la concessione di dispense relativamente a determinati divieti per matrimoni tra parenti e affini e per il matrimonio della donna prima del compimento di trecento giorni dallo scioglimento o dell'annullamento di un precedente matrimonio.

Per quanto attiene all'assenso per il minore, in coerenza ai principi e alle riforme che vengono proposte in tema di patria potestà, si propone (articolo 3) che l'articolo 90 codice civile sia modificato, affermandosi:

1) che l'assenso debba essere dato da entrambi i genitori o dal tutore;

2) che il consenso di uno solo dei genitori è sufficiente nel caso in cui l'altro si trovi nella impossibilità di manifestare la sua volontà, o sia assente, o sia stato dichiarato decaduto dall'esercizio della patria potestà;

3) che il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale allorché il consenso sia stato negato senza giustificato motivo.

Con la modifica all'articolo 100 del codice civile si propone di attribuire al tribunale e non più al Capo dello Stato o alla autorità amministrativa delegata la competenza per la riduzione del termine o per la dispensa dalle pubblicazioni.

Ugualmente al tribunale e non al procuratore generale viene deferita (con l'articolo 6) la possibilità di valutare l'esistenza dei gravi motivi che l'articolo 111 postula per consentire la celebrazione del matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato.

SULLE NULLITÀ DEL MATRIMONIO.

Molteplici sono le riforme proposte alle norme in tema di nullità del matrimonio (articoli 117-129 codice civile). Una modifica di carattere generale riguarda innanzitutto i termini per l'azione di annullamento del matrimonio nel caso in cui questo sia viziato per difetto delle condizioni necessarie di capacità di stipularlo, per la unanime constatazione di inadeguatezza dell'attuale regime che sancisce la decadenza dell'azione una volta trascorsi pochi giorni dalla cessazione delle cause di incapacità o dei vizi del consenso.

Lo Jemolo ha esattamente rilevato che « la brevità dei termini per agire va a tutto danno delle persone che si trovano in condizioni sociali più modeste, gli umili e gli inesperti, cui l'accesso alla giustizia è sempre difficile e lento ».

È d'altra parte sommamente opportuno che la decisione sulla impugnazione del matrimonio venga valutata con serenità e senza l'assillo della scadenza dei termini, e che si consenta di avere il tempo necessario per la ricerca e l'acquisizione dei mezzi di prove.

Di qui la nostra proposta di portare ad un anno, così come previsto dalla proposta n. 3900 della IV legislatura, tutti i termini per proporre azione di annullamento di matrimonio.

Altra riforma che si impone è quella che concerne la libertà del consenso e la rilevanza dei vizi della violenza e dell'errore.

Per quanto riguarda la prima, l'attuale articolo 122 afferma che il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è estorto con violenza. La dizione è tale da far ritenere che la violenza diviene rilevante, ai fini della nullità del matrimonio, solo se essa è stata esercitata in modo particolarmente intenso, il che comporta la irrilevanza di tutta una serie di situazioni che sostanzialmente viziano il consenso, non lo rendono libero, influiscono sulla volontà del consenziente.

Si ritiene perciò di sostituire alla dizione del vigente codice una formula che maggiormente si attenga ai principi generali, e più particolarmente alla disciplina dettata dall'articolo 1434 in tema di violenza alla volontà del contraente.

In tema di errore il vigente codice prevede, come è noto, una disciplina estremamente restrittiva. Pur affermando, infatti, che il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore, l'articolo 122 precisa che « l'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identità della persona ».

La formula è tale da escludere una qualsiasi rilevanza dell'errore in tema di vizi di consenso al matrimonio, in quanto riguarderebbe solamente un errore che nella realtà del nostro mondo attuale è pressoché impossibile a verificarsi.

In questo senso l'attuale disciplina non solo è assai più restrittiva della legislazione canonistica, ma anche della interpretazione che in tema di errore venne data dalla giurisprudenza alla più lata formula del codice del 1865: in quanto per l'una e per l'altra l'errore ha rilevanza allorché cada sulle qualità essenziali della persona. D'altra parte lo stesso progetto preliminare del vigente codice aveva previsto che l'« annullamento può essere domandato anche se l'errore si sia verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso »: e la Commissione parlamentare che esaminò il progetto del libro primo del codice espresse chiaramente l'intenzione che l'errore non si riferisse solo all'identità della persona, ma alle sue qualità essenziali.

Si tratta perciò non solo di ripristinare concetti che avevano già avuto larga adesione nella nostra dottrina e giurisprudenza, ma

di attuare e tradurre principi generali posti dall'ordinamento giuridico e che non possono essere ignorati o disattesi proprio in una materia di tanta importanza, quale il matrimonio. La libertà del consenso è un elemento fondamentale e irrinunciabile del matrimonio, non solo sotto l'aspetto formalistico, ma per il suo valore sostanziale, in quanto un matrimonio, sorto da una volontà viziata, è per questo già profondamente tarato e destinato al fallimento.

La formula che viene proposta in relazione alla rilevanza dell'errore e del dolo è articolata in tre distinte ipotesi. La prima di esse riguarda l'errore sulla identità delle persone così come previsto dall'attuale articolo 122 codice civile. La seconda riguarda l'errore su qualità essenziali dell'altro coniuge, tali per cui, in mancanza di esse, il coniuge non avrebbe manifestato il consenso matrimoniale.

La terza ipotesi riguarda l'errore, determinato da dolo, su circostanze che se conosciute antecedentemente avrebbero verisimilmente distolto il coniuge dal contrarre il matrimonio.

Si è preferito adottare per la seconda e terza ipotesi formulazioni generali e non ricorrere a elencazioni di casi e di situazioni sempre imprecise, incomplete e quindi tali da generare disparità o disuguaglianze. Si tratta infatti di delicate valutazioni su situazioni che debbono avere rilievo oggettivo e soggettivo rispetto al coniuge caduto in errore e tali da avere in realtà inciso sulla libertà del suo consenso. Una casistica tassativa è di per sé incapace a ricomprendere tutte le situazioni meritevoli di assumere, sotto tale profilo, rilievo giuridico, sì che appare più valida l'indicazione dei criteri generali che danno rilevanza all'errore e lasciare all'apprezzamento e alla valutazione della giurisprudenza l'applicazione di tali criteri alle svariate situazioni concrete.

Non è neppure vero che questa soluzione possa portare pregiudizio all'unità familiare: al contrario essa importa una valutazione più incisiva e approfondita sul vizio della volontà, di quanto invece potrebbe avvenire attraverso il meccanico riferimento a casi già precisati dalla legge. E d'altra parte, una volta affermato che ciò che va tutelata è l'effettiva libertà del consenso dall'intervento di fatti e situazioni che l'abbiano compressa, deviata o comunque viziata, non si comprende come si possa limitare, in modo astratto e meccanico, l'estensione di una necessaria tutela giuridica.

L'accoglimento della soluzione proposta, così come formulata, renderebbe superflua la norma di cui all'articolo 123 codice civile, relativa alla rilevanza dell'impotenza ai fini dell'annullamento del matrimonio, in quanto detta ipotesi potrebbe comportare la nullità del matrimonio sotto il profilo dell'errore su qualità o presupposti essenziali: superandosi così le contraddizioni contenute nel vigente articolo 123 codice civile per quanto attiene alla *impotentia generandi* la quale se deve essere considerata causa di annullamento del matrimonio, lo deve essere non solo nelle ipotesi previste dal codice, ma in ogni caso dopo un accertamento serio e scientifico che tenga conto dei progressi compiuti dalla scienza medica, sia per quanto riguarda la possibilità di una diagnosi sicura, sia per quanto riguarda le possibilità terapeutiche.

Ove pertanto non si dovesse accogliere la soluzione proposta di ricomprendere l'impotenza tra le possibili ipotesi di annullamento del matrimonio per errore o per dolo, l'articolo 123 dovrebbe essere modificato con l'accoglimento delle osservazioni sovra espresse.

MATRIMONIO PUTATIVO.

Si propone che la norma del codice civile che regola gli effetti del matrimonio, e cioè l'articolo 128 codice civile relativo al così detto matrimonio putativo, sia radicalmente modificata:

1) escludendosi innanzi tutto che la buona o mala fede dei genitori che hanno stipulato il matrimonio annullato possa ripercuotersi sui figli creando una discriminazione tra essi in relazione al comportamento dei loro genitori. Epperò si afferma che il matrimonio nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio che sono stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Per quanto riguarda gli effetti del matrimonio nullo tra i coniugi, tali effetti perdurano sino alla sentenza se il coniuge o i coniugi sono in buona fede. In questo caso può essere tuttavia prevista la corresponsione periodica, per un periodo di tempo limitato, di somme di denaro a favore del coniuge che versi in difficili condizioni economiche.

Nel caso in cui uno dei coniugi fosse in malafede, questi può essere condannato alla somministrazione periodica di una somma di

denaro a favore dell'altro coniuge, nonché al risarcimento del danno ed alle sanzioni penali previste dall'articolo 139 codice civile.

I RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI.

La traduzione in norme giuridiche della concezione della famiglia sopra delineata, del suo rapporto con la società e con lo Stato, la definizione normativa dei rapporti tra i suoi componenti trova ampio campo di attuazione nei rapporti personali tra i coniugi.

Si tratta qui in primo luogo di attuare positivamente ed in modo integrale il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi posta dall'articolo 29 della Costituzione, cancellando quella serie di norme che nell'attuale codice si fondano sul presupposto di una inferiorità fisica e morale della donna e statuiscano una posizione di assoluta preminenza del marito nell'ambito della famiglia.

E questa una esigenza che discende dal ruolo che la donna è venuta assumendo in questi venti anni che ha di fatto modificato profondamente la valutazione della personalità femminile da parte della società stessa, dal contributo di lavoro che la donna reca alla famiglia e alla società, dall'assunzione di responsabilità in pari misura con l'uomo.

L'ordinamento gerarchico, sul quale il codice civile struttura attualmente la famiglia, riducendo la donna ad una posizione di subordinazione, e considerandola quasi una minorata psichica e giuridica, è assolutamente anacronistico e incostituzionale. Esso è comunque incompatibile, qualunque sia il modo con cui lo si strutturi positivamente, non solo con la norma costituzionale, ma con una realtà per la quale, di fatto, la famiglia si fonda su un governo paritario, su una direzione comune da parte dei due coniugi; e d'altra parte la persistenza, in qualsiasi forma, dell'ordinamento gerarchico della famiglia contrasterebbe profondamente con altri aspetti della legislazione che consentono alla donna l'ascesa alle più alte cariche dell'ordinamento dello Stato.

Ciò significa che una seria riforma dell'ordinamento familiare deve non soltanto cancellare gli assurdi più clamorosi dell'attuale legislazione in tema di rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli ma deve impostarsi su una rigida concezione paritaria tra marito e moglie, impedendo che sotto qualsiasi forma riappaia una concezione gerarchica nei loro rapporti. Ciò va detto soprattutto in riferimento a quanti vorrebbero salvaguardare l'ordinamento gerarchico in una forma più

larvata, tentando, attraverso una considerazione « funzionale » dello stesso, una impossibile mediazione col principio della uguaglianza giuridica dei coniugi.

Tale è l'orientamento che promana da alcuni movimenti femminili secondo i quali nell'ambito dell'ordinamento comunitario della famiglia dovrebbe pur sempre delinearci una gerarchia di responsabilità ed individuarsi un vertice nel quale possa essere l'uomo il capo di famiglia in quanto « un'assemblea di eguali senza capo è inorganizzata ».

A tale concezione si ispirava il disegno di legge presentato dall'onorevole Reale, che secondo la stessa relazione di presentazione, attenuava senza cancellarla, la posizione di preminenza del marito nella famiglia, consentendo che in caso di contrasti tra i coniugi prevalesse la volontà del marito, sia pure sindacabile nelle ipotesi più gravi dal giudice.

È evidente che con tale impostazione, si reinserisce nell'ordinamento della famiglia un principio di supremazia, che non compete al coniuge più capace, più responsabile o più preparato, ma in ogni caso all'uomo. Insomma una società di eguali, ma con l'uomo più eguale della donna!

Non vi è dubbio che il consentire una disuguaglianza, per quanto attenuata rispetto all'attuale, nei rapporti tra coniugi, mina alla loro base tutti i propositi paritari, e li riduce a mere enunciazioni svuotate di contenuto, semplici formule, la cui portata positiva viene subito neutralizzata ed inaridita dalla contrapposizione di una concezione tradizionalistica della famiglia in cui l'ordinamento gerarchico è considerato garanzia della sua unità.

D'altra parte, anche sotto questo profilo, la concezione d'una famiglia la cui unità potrebbe essere salvaguardata da atti di supremazia si limita a recepire aspetti contingenti ormai superati e negativi, che il processo storico deve accantonare e perdere nel suo cammino come inevitabile scorie, e non recepisce i valori di una famiglia rinnovata in cui la garanzia dell'unità è data da un diverso atteggiamento tra i coniugi nel rispetto assoluto della loro personalità cui sia estraneo ogni principio di imposizione e di autorità.

L'indirizzo unitario e la saldezza etica ripudiano perciò il permanere di una posizione di supremazia, invocata paradossalmente a loro sostegno: rinforzando con l'autorità della legge il permanere di superate concezioni, di pregiudizi, di mentalità arretrate; creando contraddizioni più acute con una realtà diversa, e una coscienza più elevata, così ponendo la premessa di tensioni e di lacerazioni.

Né vale, a superare l'intrinseca incostituzionalità, tentare di porre al concetto di uguaglianza morale e giuridica un limite che discenderebbe dalla salvaguardia dell'unità familiare posta dallo stesso articolo 29 della Costituzione.

A questa opinione è agevole opporre che i legislatori costituzionali non hanno mai inteso (e ne fanno fede i lavori preparatori) contrapporre all'uguaglianza dei coniugi l'unità della famiglia, e tanto meno dare alla proposizione accessoria una efficacia paralizzante la proposizione principale. Ma, anzi, nel corso di vivaci dibattiti che prelesero all'approvazione definitiva delle norme, a chi propose di aggiungere un esplicito emendamento da cui risultava che il capo della famiglia è il marito o altra formula corrispondente al latino *primus inter pares* si rispose che ciò che interessava ai costituenti era che venisse cementata la società familiare poggiandola sulla perfetta parità morale e giuridica dei coniugi, e l'emendamento non ebbe seguito.

Pertanto la garanzia dell'unità familiare non può essere ricercata in soluzioni che in qualunque modo alterino il concetto fondamentale dell'uguaglianza tra i coniugi, ma in una concezione in cui la parità si risolve in una attiva, costante collaborazione che chiami i coniugi alla soluzione dei problemi che la realtà man mano pone alla comunità familiare.

In questa collaborazione tra uguali, come motivo di profonda armonia, e di equilibrio affettivo ed educativo nel rapporto tra i figli, dovrà dunque individuarsi il fondamento dell'uguaglianza tra i coniugi, così come la garanzia dell'unità della famiglia potrà essere raggiunta, sostituendo al principio di preminenza e di autorità in qualunque modo mantenuto un più alto principio che traduca in termini di diritto positivo i fondamentali etici su cui deve fondarsi la vita della comunità familiare: e cioè la collaborazione dei coniugi nella direzione comune della famiglia, ispirata al raggiungimento delle finalità a questa proprie.

Il principio dell'assoluta parità dei coniugi trova il suo completamento, in una visione di una famiglia rinnovata e moderna, nell'altro dei principi cui la prospettata riforma si ispira in tema di rapporti personali tra i coniugi: il principio dell'autonomia della famiglia, intesa come esaltazione della capacità dei coniugi di regolare i propri rapporti personali. Da esso discende l'esigenza di limitare il più possibile il condizionamento esterno

da parte della legge e quindi della giurisprudenza, e di ridurre la definizione per legge dei diritti ed obblighi personali tra i coniugi. Di qui l'esclusione del concetto di colpa, l'impostazione dell'istituto della separazione come accertamento di intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale.

Questo indirizzo ideale, con le sue concrete implicazioni, trae fondamento dal ripudio della attuale impostazione dei rapporti fra Stato e famiglia fondata su un intreccio di norme, di precetti, di sanzioni, su una minuta casistica nella quale sono classificati tutta una serie di comportamenti dei coniugi che vengono o meno considerati colpevoli, che vengono tollerati, violati, colpiti.

Ora una concezione dello Stato che si arroga il diritto non già di imporre « un minimo etico » ma una serie di obblighi morali e sociali che sono per lo più — anche e soprattutto attraverso le interpretazioni giurisprudenziali — espressione di visioni ideologiche arretrate e sempre più intollerabili, sottraendo così al consenso dei coniugi quanto attiene alla loro vita matrimoniale, appare non solo anacronistica, ma contrastante altresì con una democratica articolazione dei rapporti tra Stato, cittadino e formazioni sociali intermedie. E più concretamente essa determina, nelle ipotesi migliori, più intense influenze e condizionamenti esterni al modo di vita dei coniugi e alla loro concezione dei rapporti coniugali, nei casi peggiori imposizioni e assurdi ricatti: in ogni caso il venir meno o l'attenuarsi di uno slancio teso ad organizzare responsabilmente ed in modo autonomo la convivenza dei coniugi.

Ma l'aspetto più negativo di questo tipo di rapporti tra Stato e famiglia è costituito dal fatto che il meccanismo giuridico non solo mortifica la libera esplicazione della personalità dei coniugi e l'autonomia delle formazioni sociali intermedie; ma assai spesso si traduce nell'imporre determinati principi religiosi o certe concezioni etiche anche a chi non li accetta o non li condivide: e quindi si risolve in una vera e propria violazione della libertà di coscienza, ossia di un limite insuperabile per il legislatore, e innanzi al quale si deve arrestare qualunque valutazione degli interessi di una maggioranza.

Perciò riteniamo che la costruzione di un nuovo ordinamento familiare debba essere fondato sul rispetto della libertà di coscienza e sulla affermazione dell'autonomia dei coniugi a regolare i loro rapporti personali, mentre lo Stato deve essere chiamato ad una

più efficace ed attenta tutela della posizione della prole. Su questa base si esalta la personalità dei coniugi, si dà una reale sostanza al principio della loro parità, si afferma la loro responsabilità, si sollecita la determinazione di più elevati rapporti morali e umani, si stimola la ricerca di più stabili principi di convivenza. Questa è al di là delle enunciazioni filosofiche, l'implicazione giuridica dei principi costituzionali che affermano « il riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale » e la « tutela dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ».

In pratica ciò significa procedere nel senso di allargare i poteri dell'intervento del diritto per quanto attiene alla situazione della prole (coerentemente a quanto avviene in relazione ad altri aspetti del rapporto genitorifigli; limiti dell'esercizio della patria potestà, obbligo scolastico, tutela del minore ecc.), e di dare invece un carattere di maggiore indeterminatezza alle norme che regolano il rapporto tra i coniugi lasciando ad essi più ampia libertà nel decidere a quali principi essi intendano ispirare la loro vita matrimoniale.

Riteniamo così di dare un più giusto e moderno contenuto alla impronta pubblicistica dell'istituto matrimoniale superando i limiti di una astratta concezione discendente dalla dottrina dello Stato etico e chiamando questo ad operare soprattutto laddove l'interesse generale richieda una più ampia ed efficiente tutela pubblica.

Coerentemente a questi principi la regolamentazione dei rapporti personali tra i coniugi, che viene proposta, stabilisce che gli affari essenziali della famiglia e la residenza vengano decisi di comune accordo da parte dei coniugi, su una posizione di parità completa. In caso di disaccordo non prevarrà quindi la volontà del marito, così come è stato prospettato in altri progetti, ma spetterà ai coniugi stessi trovare il modo di ridurre o di eliminare il disaccordo. Ed è soprattutto con tale finalità che viene prevista la possibilità che, nel caso in cui i coniugi non riescano a risolvere da soli un contrasto su problemi essenziali della famiglia, del ricorso al giudice. È noto che tale soluzione è stata oggetto di valutazioni contrastanti, ed è altresì noto che da parte di molti, che pur non accolgono la prevalenza finale della volontà del marito, il ricorso al giudice è previsto solo all'atto della separazione, e quindi come conseguenza di una lacerazione insanabile. Si ritiene invece che il giudice non debba essere

adito solo per regolare le conseguenze d'un matrimonio fallito, ma che possa invece espletare utilmente una benefica azione preventiva per risolvere contrasti pur gravi, ma non insanabili, per aiutare i coniugi nella ricerca di un nuovo equilibrio nel loro rapporto. Non vi è dubbio che una tale funzione appare difficilmente realizzabile con l'attuale organizzazione giudiziaria: ma proprio per questo appare quanto mai necessario che la riforma del diritto di famiglia sia accompagnato dalla creazione di un nuovo organismo giudiziario, il tanto auspicato giudice della famiglia, che abbia mezzi e capacità, anche con il concorso di giudici laici e di consulenti, di esercitare in modo efficace una funzione di componimento nell'ambito dei contrasti negli affari essenziali della famiglia.

Ma quand'anche tale funzione non risultasse determinante appare assai più valido rimettere al giudice la scelta tra opposte soluzioni indicate dai coniugi, in relazione agli interessi della famiglia, piuttosto che stabilire una prevalenza di diritto della volontà del marito (nei confronti della quale una impugnativa al giudice oltre che di prevedibile rara attuazione in pratica, produrrebbe effetti deleteri e forse insuperabili nei rapporti tra i coniugi) o un agnosticismo giuridico che si risolverebbe in una prevalenza di fatto del marito (non foss'altro che per effetto delle conseguenze di una secolare legislazione pregressa e di una ancor più lunga tradizione) nei confronti della quale non si aprirebbe per l'altro coniuge altra alternativa che la separazione.

Per questo non si ritiene che il ricorso al giudice sia in contrasto col principio dell'autonomia della famiglia: sia in quanto la sua funzione è quella di consentire di superare situazioni patologiche del matrimonio, sia in quanto, anche il momento della decisione si determina pur sempre nell'ambito delle soluzioni indicate dai coniugi, e senza cioè sovrapporre a questo una volontà propria.

Espressione ed attuazione dei principi sopraenunciati sono altresì:

a) la norma che stabilisce la possibilità di uno dei due coniugi di avere un domicilio diverso dall'altro allorché ciò sia richiesto da serie esigenze di lavoro, di affari e di interessi o quando l'altro comunque abbia stabilito il proprio domicilio all'estero;

b) la facoltà, per la moglie, di mantenere il proprio cognome;

c) la norma che impone ai coniugi di contribuire ai bisogni familiari (dovere che

incombe quindi sia sulla donna che sull'uomo) in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo;

d) la norma che, nel caso di inadempienza da parte di uno di essi all'obbligo, di cui sub c) consente che si devolva una parte proporzionale della sua retribuzione o degli altri redditi all'altro coniuge e a chi sopporta le spese di mantenimento della prole.

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

In relazione alle considerazioni generali ora esposte il progetto propone la riforma dell'istituto della separazione personale dei coniugi.

Ferma rimanendo, sia pure con talune modifiche, l'ipotesi di separazione per mutuo consenso, si ritiene che in linea generale la separazione deve essere connessa all'accertamento della impossibilità di proseguire la convivenza coniugale, di una avvenuta disunione o della intollerabilità della continuazione del rapporto matrimoniale.

Ciò significa innanzitutto che la separazione si ricollega alla situazione obiettiva di una convivenza che non ha più ragione di proseguire e non ad una astratta casistica aprioristicamente determinata. Ciò non significa che il giudice non debba esaminare e considerare minuziosamente le cause del fallimento del matrimonio e il comportamento dei coniugi: significa che tale disamina non deve portare il giudice a pronunciarsi su chi ha torto o ragione ma sulla possibilità di prosecuzione della convivenza coniugale.

Una tale innovazione non solo consente di eliminare quel concetto di colpa nella cui individuazione tanta parte oggi hanno ideologie, pregiudizi, residui di visioni retrive che si risolvono in genere a danno della donna, ma permette di introdurre largamente — e non solo nei termini assai ristretti previsti dal disegno di legge governativo — la separazione per fatti incolpevoli.

D'altra parte la costruzione di aprioristiche categorie di colpa, in un campo in cui il deterioramento del matrimonio è determinato soprattutto da reazioni psicologiche, da processi intimi ed interiori più ancora che da comportamenti irraguardosi, è, come risulta ampiamente dalla esperienza, quanto mai fallace e fonte di ingiustizia.

L'indagine tendente alla ricerca della « responsabilità » finisce davvero per essere im-

possibile o per essere falsata da un lato dalla impossibilità di penetrare gli aspetti, le reazioni e le situazioni che hanno determinato la rottura, e d'altro lato dall'estrema difficoltà della prova, cui pur sempre il giudice è legato. Si che la realtà finisce pur sempre di essere fortemente falsata per assumere rilievo determinante situazioni che assai spesso sono dolorose conseguenze.

Ma soprattutto l'abolizione della « colpa » appare necessaria ad evitare quelle conseguenze gravemente negative che concordemente si riconosce che si determinano sui figli: per i quali il rapporto con entrambi i genitori viene profondamente turbato dalla « condanna », dalle « colpe » di uno dei genitori nei confronti dell'altro, con traumi psichici che aggravano in modo a volte disastroso, le già gravi conseguenze determinate dalla separazione.

Si è obiettato che l'abolizione del concetto di colpa porterebbe ad un indebolimento dell'organismo familiare, in quanto priverebbe di sanzioni la violazione di obblighi familiari.

Ma, a parte il fatto che l'unità familiare fondata sul timore di sanzioni appare davvero ben fragile e fittizia, vi è che l'abolizione della separazione per colpa appare ancor più necessaria in relazione alle aberranti conseguenze che l'attuale ordinamento e la prevalente giurisprudenza ricollegano alla colpa. Così è assurdo ritenere che l'affidamento dei figli debba avvenire sulla base del criterio del premio o del castigo da attribuirsi ai coniugi in relazione all'esistenza di una colpa, prescindendo dall'interesse concreto della prole. La stessa distinzione tra mantenimento e alimenti appare nella pratica ampiamente superata, proprio per l'assurdità di una applicazione rigorosamente letterale del principio relativo agli alimenti, e per la sua iniquità in relazione a situazioni concrete. Si pensi così all'ipotesi di separazione per colpa di entrambi i coniugi in cui appaia palese la maggior gravità della colpevolezza dell'uno rispetto all'altro, o ancor più il caso in cui al coniuge colpevole siano affidati i figli: è evidente che la semplice corresponsione degli alimenti rende drammatica la situazione anche di questi ultimi.

Anche quindi sul terreno delle cosiddette sanzioni, il concetto di colpa non ha più senso: sia perché l'affidamento dei figli deve avvenire con esclusivo riferimento al loro allevamento, alla loro educazione ed istruzione, sia perché occorre dare al giudice ampia possibilità, superando assurde categorie, di sta-

bilire l'obbligo per uno dei coniugi di corrispondere somme periodiche in relazione alla situazione economica dei coniugi, alle loro capacità di lavoro, all'affidamento dei figli, nonché anche ad altre circostanze concernenti i coniugi stessi.

I provvedimenti relativi ai figli sono in particolare previsti dall'articolo 22: si è ritenuto che entrambi i genitori conservino la potestà sui figli e il diritto di vigilare sulla loro educazione, non considerando giusto che il coniuge non affidatario sia addirittura privato della potestà su essi: ma l'esercizio di questa potrà essere concretamente regolato dal giudice, in relazione alle esigenze che i poteri del coniuge non affidatario si esercitino nella vigilanza e nel controllo o nella partecipazione a determinate decisioni.

È stato infine affermato che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento, educazione ed istruzione dovranno tener conto dell'accordo delle parti, pur senza esserne vincolati: ché anzi possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti di ufficio dal giudice.

Si tratta di una modifica che risponde all'impronta fortemente pubblicistica che assume la tutela dei figli e che si sovrappone al principio della disponibilità delle parti anche per quanto attiene al sistema probatorio.

Sulla base dello stesso principio sono state proposte modifiche anche al regime della separazione consensuale. Nel caso infatti in cui il giudice ravvisasse nei patti della separazione consensuale una difformità rispetto agli interessi dei figli, si propone che egli possa non solo rifiutare l'omologia, ma anche, ove la soluzione possa ritenersi praticamente valida, sostituirli o integrarli con disposizioni più idonee a tutelare la prole.

Altra innovazione concernente l'istituto della separazione è quella per la quale il venir meno dei suoi effetti richiede una esplicita domanda da entrambe le parti superandosi così, attraverso una formale dichiarazione di volontà la genericità dell'attuale statuizione, fonte assai spesso di equivoci o peggio di vere manovre fraudolente. La riconciliazione, invero, per essere vera e produttiva di effetti deve essere dichiarata dalle parti come realmente voluta ed attuata e non dedotta da situazioni che assai spesso non significano affatto che una riconciliazione sia avvenuta e che le parti l'abbiano effettivamente voluta.

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI.

Le riforme che si propongono in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi si fondano:

a) nell'abolizione dei desueti istituti della dote e del patrimonio familiare;

b) nell'adozione come regime legale nei rapporti patrimoniali tra coniugi della comunione dei risparmi e degli acquisti;

c) nella regolamentazione della separazione dei beni come regime convenzionale.

L'abolizione degli istituti della dote, del patrimonio familiare e dei beni parafernali è determinata dall'esigenza di eliminare dalla nostra legislazione degli istituti ormai desueti, per lo più residuo di tempi e regimi che considerano la donna un essere inabile al lavoro, ed alla quale si attribuisce, allo scopo di non far pesare il suo mantenimento sul marito, un *quid* che il marito stesso amministrerà, essendo essa ritenuta incapace di farlo. Il regime dotale è perciò la sopravvivenza di un'epoca passata, di una concezione della donna e della famiglia largamente superata.

L'ingresso in massa delle donne nella produzione, la loro possibilità di mantenersi con i proventi della propria attività, di apportare alla famiglia il contributo della propria intelligenza e del proprio lavoro, ha reso l'istituto della dote incompatibile con una rinnovata coscienza della posizione della donna nella società e l'ha cancellato da tutte le legislazioni dei paesi civili. In Italia, nonostante il largo posto attribuitole dal codice civile, le costituzioni di dote si sono ridotte a margini trascurabilissimi, essendo passate da una media annuale di 8.391 nel decennio 1940-1950 a 4.531 nel 1962, con una incidenza che passa dal 27,4 al 19,1 su ogni 1.000 matrimoni.

Vi sono quindi valide e profonde ragioni per abolire questo istituto che non ha più nulla a che spartire con la realtà e con una concezione moderna della famiglia e del ruolo della donna nella società.

Per quanto riguarda il patrimonio familiare, si tratta di un istituto introdotto nell'attuale codice allo scopo di creare un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono o ne godono i frutti, che, a differenza della dote — la quale cessa con scioglimento del matrimonio — deve perdurare fino a quando i figli abbiano raggiunto la maggiore età. È noto che tale istituto non ha trovato pratica applicazione. Le statistiche danno una media annuale di 128 costituzioni di patrimoni familiari per il decennio 1940-1950, ridottesi a 69 nel 1962 e a 55 nel 1963,

con un'incidenza dello 0,1 per ogni 1.000 matrimoni celebrati.

Il motivo fondamentale di tale clamoroso insuccesso è costituito dalla immobilizzazione di beni, sia pure temporanea, che contrasta con le esigenze del mondo moderno di circolazione dei beni, ad evitare anche rapide oscillazioni di valore.

Per questo siamo del tutto scettici sulla opportunità e sulla efficacia di un istituto per molti versi simile, già previsto dal progetto Reale: il così detto « fondo patrimoniale » su cui graverebbe un vincolo di inalienabilità per tutta la durata del matrimonio.

Si tratta con tutta evidenza di una costruzione che sta tra la dote e il patrimonio familiare, che trae da entrambi le ragioni di una prospettiva negativa, per le considerazioni già fatte, e per l'esperienza di situazioni concrete.

Infine il regolamento di beni parafernali, fatto dal codice nei soli confronti dei beni della moglie e come un aspetto del sistema fondato sull'istituto dotale, viene sostituito da una nuova disciplina dei beni appartenenti a ciascuno dei coniugi o perché esclusi dalla comunione o perché i coniugi hanno inteso regolare i loro rapporti patrimoniali secondo convenzione.

La scelta della comunione dei risparmi e degli acquisti come regime legale nei rapporti patrimoniali tra coniugi discende dalla assoluta necessità di tutelare la situazione economica delle donne che prestano totalmente o parzialmente lavoro domestico, o che svolgono la loro attività in aziende a conduzione familiare. Il regime della separazione, sinora considerato come regime legale, ha misconosciuto completamente qualsiasi valore all'attività delle donne prestata in casa o nell'azienda familiare, ed ha costituito così una grave remora al processo di emancipazione della donna costretta ad una posizione di subordinazione a causa di un pesante ricatto economico.

D'altra parte è profondamente presente, anche nelle famiglie in cui entrambi i coniugi prestano attività extracasalinga la tendenza a considerare comuni gli acquisti ed i risparmi effettuati. Si tratta perciò di recepire questa tendenza, di regolarla, di porla come regime legale, di ovviare così ai gravi inconvenienti che sono stati determinati dalla separazione dei beni.

Si tratta d'altronde di una soluzione adottata in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale e in tutti i paesi socialisti, come quella meglio rispondente, sia pure con diversità di

regolamentazione, ed un determinato stadio di evoluzione della famiglia.

Il regime della comunione proposto con la presente legge si fonda sulle seguenti caratteristiche:

1) oggetto della comunione sono i beni acquistati da entrambi i coniugi (con le eccezioni dei beni cosiddetti personali) insieme o separatamente dopo il matrimonio, nonché i risparmi effettuati sui proventi del loro lavoro;

2) sono esclusi dalla comunione i beni posseduti dai coniugi prima del matrimonio, o quelli acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione, nonché una serie di altri beni personali elencati nell'atto;

3) fanno altresì parte della comunione i beni destinati all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio, nonché le aziende a conduzione familiare nelle quali prestino la loro attività entrambi i coniugi.

I beni della comunione rispondono delle spese di mantenimento della famiglia, per la educazione dei figli, di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente, ma nell'interesse della famiglia, nonché di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Delle altre obbligazioni contratte personalmente dal coniuge durante il matrimonio nonché nell'esercizio di una impresa, rispondono i beni personali del coniuge, e in via sussidiaria i beni della comunione.

Quanto alle obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio rispondono solo i beni personali del debitore, salvo il caso in cui i beni personali di questi siano stati inclusi nella comunione, nel qual caso rispondono i beni comuni.

L'amministrazione della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano ad entrambi i coniugi anche separatamente. Gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere compiuti congiuntamente, così come il consenso di entrambi i coniugi è necessario per gli atti che si riferiscono alla abitazione familiare e per gli acquisti rateali.

Per il compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa, l'amministrazione e la rappresentanza spettano a quello dei coniugi che esercita l'attività di imprenditore, salva la necessità del consenso dell'altro coniuge per gli atti di straordinaria amministrazione.

Altre norme regolano l'amministrazione della comunione e il suo scioglimento. Sono state infine dettate norme per la comunione convenzionale e per la separazione dei beni.

Disposizioni sono state previste con talune modificazioni rispetto a quelle vigenti, per le convenzioni in generale.

FILIAZIONE LEGITTIMA.

Le norme del codice civile comprese nel capo I sulla filiazione legittima, richiedono una profonda modifica per quanto attiene alle norme sul disconoscimento di paternità, allo scopo di superare le gravi discrepanze tra fatto naturale e fatto giuridico che l'attuale regolamentazione consente e che sono fonte di profonde ingiustizie, di situazioni assurde e disumane.

Si tratta soprattutto di consentire che la presunzione affermata dall'articolo 231 del codice civile per cui il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio, possa ammettere una prova contraria in limiti più ampi delle rigide maglie in cui sono contenute attualmente le azioni di disconoscimento di paternità e di denegata paternità, le quali (a differenza dell'azione di contestazione della legittimità di cui all'articolo 248 del codice civile che per sua natura è imprescrittibile) sono di esclusiva spettanza del marito e sono soggette a strettissimi termini perentori di decadenza.

Noi riteniamo innanzi tutto inammissibile e del tutto ingiustificata l'esclusione della madre e del figlio dalla titolarità dell'azione di disconoscimento della paternità.

Le ragioni addotte al contrario e secondo cui il marito quale capo della famiglia sarebbe in grado di valutare la opportunità di esperire un'azione — che tocca direttamente la sua posizione di padre — che attenta all'integrità della famiglia, sono profondamente errate ed ingiuste.

Ed infatti l'esistenza o meno di uno stato di filiazione legittima tocca altrettanto profondamente gli interessi morali e materiali del padre quanto gli interessi della madre e del figlio: ed inoltre riguarda il padre naturale, cui la mancata promozione della azione di disconoscimento da parte del marito renderebbe impossibile qualsiasi riconoscimento.

Escludere la madre ed il figlio dall'azione di disconoscimento di paternità significa stabilire una situazione di profonda iniquità, che ha dato luogo a fatti gravissimi che anche di recente hanno scosso l'opinione pubblica ed in cui l'opposizione di una paternità legale ad una paternità naturale è assai spesso legata a motivi ed a ragioni moralmente insane, ma sostenute dal diritto. Ugualmente debbono essere ampliati i termini per la proposizione

dell'azione, data l'eccessiva brevità dell'attuale anche ai fini di procurarsi gli elementi probatori per dar corso alla relativa azione.

Per questo riteniamo di dover sanare la iniquità che è racchiusa nell'attuale regolamentazione dell'istituto di disconoscimento di paternità:

1) estendendo alla madre ed al figlio che abbiano raggiunto la maggiore età il diritto di promuovere l'azione di disconoscimento di paternità: oltreché in caso di morte degli stessi — agli ascendenti e discendenti della madre e ai discendenti del figlio;

2) abrogando l'ultimo comma dell'articolo 235 del codice civile che stabilisce che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità e rimettendo invece al giudice la valutazione della sufficienza e validità probatoria di tale dichiarazione;

3) portando ad un anno il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento, decorrente dalla nascita del figlio per la madre, e dal compimento della maggiore età per il figlio, rimanendo ferma per il padre la decorrenza stabilita nell'articolo 244 del codice civile;

4) abolendo dall'articolo 235 l'ipotesi ivi prevista al n. 4.

Si è ritenuto altresì di modificare la norma stabilita dall'articolo 234 codice civile nel senso che la presunzione di paternità non si estende al figlio nato dopo i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, salvo possibilità da parte della madre di provare che il figlio è nato durante il matrimonio, o del figlio di agire per reclamo di legittimità. A tale modifica si adegua altresì quella prevista per l'articolo 248 codice civile.

Le riforme così proposte accolgono le richieste che, da più parti, da giuristi, sociologi e dall'opinione pubblica, sono state formulate, per evitare situazioni inammissibili dal punto di vista umano e sociale.

FILIAZIONE NATURALE.

La necessità di una profonda riforma che garantisca una adeguata tutela della situazione dei figli naturali nasce dalla diffusa coscienza di affrontare in modo degno di un paese civile questo delicato problema, e di attuare il principio che la Costituzione ha sancito nel suo articolo 30, assicurando ai figli nati fuori dal matrimonio la più ampia tutela giuridica e sociale.

La prevalente dottrina giuridica ha escluso che la portata di tale norma dovesse intender-

si come mera « costituzionalizzazione » di principi fondamentali già vigenti nella nostra legislazione e ne ha invece affermato non solo il carattere precettivo, ma anche profondamente innovativo rispetto alla legislazione vigente.

Principalmente, la nostra Costituzione ha voluto affermare il principio, profondamente umano, sociale e etico che nessuna minorazione giuridica deve essere fatta a chi, nascendo in una società civile, è investito dei diritti che la società riconosce a tutti i suoi membri, e che il genitore legittimo o non legittimo che sia, ha sempre l'obbligo di curare, educare, assistere ed alimentare la propria prole.

Essa pertanto incide nella situazione che la vigente legislazione riserva ai figli nati fuori del matrimonio soprattutto per quanto riguarda i più gravi difetti che essa presenta e cioè l'assenza di un qualsiasi *status* familiare per i figli adulterini e i limiti alla ricerca della paternità naturale.

I principi innovatori della Costituzione costituiscono perciò i criteri che hanno guidato le proposte di riforma in tema di filiazione naturale, cui sono da aggiungere quelle che più avanti verranno esaminate in tema di successioni.

L'aspetto più rilevante delle riforme in tema di filiazione naturale è quello che stabilisce lo *status* dei figli cosiddetti adulterini, cui l'attuale legislazione nega il riconoscimento da parte del genitore che all'atto del concepimento era unito in matrimonio con altra persona.

Esso è il necessario corollario del primo comma dell'articolo 30 della Costituzione che non può in alcun modo ritenersi limitato ai soli figli legittimi o ai figli naturali riconosciuti, ma che anzi, riferendosi senza alcuna distinzione ai figli nati fuori del matrimonio, non può non comprendere tutti i figli naturali.

D'altra parte l'esigenza di dare uno *status* ai figli nati fuori del matrimonio ed anche a quelli in cui uno dei genitori era unito in matrimonio con altra persona al momento del concepimento, è profondamente avvertita dall'opinione pubblica, per motivi che ripudiano ogni discriminazione che ricada sulla sorte dei figli stessi.

Tutto ciò è avvertito anche da orientamenti che si sono in genere opposti al riconoscimento dei figli così detti adulterini, e che oggi sono disposti ad ammetterlo nell'ipotesi di separazione coniugale.

Noi riteniamo invece che il riconoscimento dei figli da parte del coniuge che all'epoca del concepimento era unito in matrimonio possa

avvenire in ogni caso, con il solo limite dell'immissione nella società familiare in difetto del consenso dell'altro coniuge.

Tale soluzione impedisce situazione di iniquità, di discriminazione, tra varie categorie di figli nati fuori del matrimonio, ai quali tutti consente il conseguimento di uno *status* giuridico, evitando posizioni di minorità, rispetto ad altri cittadini.

Né ad essa può ostare ed opporsi il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione che rende salvi i diritti della famiglia legittima. Secondo infatti una autorevole dottrina, all'opera di elevazione della condizione dei figli illegittimi, il costituente si è limitato a porre soltanto il limite della tutela della coesione della famiglia. « La Costituzione — ebbe a scrivere Esposito — non tende a garantire i privilegi della famiglia, le particolari situazioni di favore di questo o di quel membro, ma la vita familiare, la coesione della famiglia legittima ». In pratica ne consegue che in base al testo costituzionale viene escluso soltanto che il figlio naturale, che come tale non fa parte della famiglia legittima, possa per legge essere immesso in tale società; che si possa così stabilire un suo diritto a coabitare con i membri della famiglia legittima partecipando alla vita ed assumendovi la posizione di membro o di organo. Di qui la nostra critica alla soluzione della proposta Reale per i figli nati da genitore unito in matrimonio al tempo del concepimento. Una soluzione insufficiente e contraddittoria, che attenua la discriminazione, senza eliminarla, per una parte dei figli naturali così nati (e cioè per quelli il cui genitore si sia separato legalmente) mantenendole per l'altra parte. L'espedito della dichiarazione adottato per evitare il riconoscimento, crea a favore di una parte soltanto dei figli così detti adulterini (ma anche questa parola deve scomparire) uno *status* ridotto, limitato, condizionato.

Proponiamo perciò la seguente regolamentazione della materia del riconoscimento del figlio naturale:

a) possibilità di riconoscimento dei figli naturali del padre e della madre anche se uniti in matrimonio con altra persona, tanto congiuntamente quanto separatamente; limitazione del divieto di riconoscimento per il solo caso dei figli incestuosi, solo al fine di evitare che esso possa risolversi in un fatto negativo per essi per ragioni personali e sociali;

b) assunzione da parte del genitore che ha effettuato il riconoscimento di tutti i do-

veri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi;

c) divieto di immissione stabile del figlio riconosciuto nella famiglia legittima senza il consenso del coniuge convivente;

d) inammissibilità del riconoscimento oltreché in contrasto con lo stato di figlio legittimo, con quello di legittimato per adozione;

e) attribuzione ad entrambi i genitori che abbiano riconosciuto congiuntamente o separatamente il figlio, dell'esercizio della patria potestà;

f) limitazione del diritto di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità a colui che è stato riconosciuto.

È stato altresì previsto che il riconoscimento, per avere effetto giuridico, deve avvenire col consenso del figlio se questo ha compiuto i 18 anni. Se il figlio è di età inferiore di 18 anni occorre il consenso della madre: se la madre è deceduta occorre il consenso di chi esercita la tutela. Con queste disposizioni si vuole ovviare al grave inconveniente di possibili riconoscimenti falsi che nella maggior parte dei casi sono ben difficilmente impugnabili e riescono di sommo danno ai bambini, nonché a riconoscimenti che vengono effettuati allorché il bambino abbandonato dal padre abbia raggiunto età ragguardevole o sia addirittura adulto e con lo scopo di ottenere le prestazioni alimentari. Il consenso del figlio si rende quindi necessario, dovendosi ritenere che il riconoscimento deve operare soprattutto in suo favore: ed allorché il figlio non è in grado di prestare il consenso, questo dovrà essere prestato dalla madre anche per affermare la veridicità del riconoscimento, o da chi esercita la tutela.

Per quanto riguarda i figli incestuosi, si è proposto la modifica dell'attuale articolo 251 codice civile (che subordina la riconoscibilità al fatto che il genitore ignorava al tempo del concepimento l'incestuosità), tenendosi soprattutto presente che non sempre il riconoscimento del figlio incestuoso può essere per questo un fatto positivo: e rimettendo pertanto la decisione al tribunale, il quale valuterà essenzialmente l'interesse del minore e solo subordinatamente potrà tener conto della buona fede del genitore.

Circa il cognome del figlio naturale si propone il cognome del genitore che lo ha per primo riconosciuto, o quello del padre, se il riconoscimento è stato contemporaneo.

Se la filiazione è stata riconosciuta successivamente dal padre, il figlio naturale può essere giudizialmente autorizzato ad assume-

re il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo al suo.

L'azione, durante la minore età del figlio, è promossa dalla madre, o, in mancanza, da chi ne ha la rappresentanza legale. Ciò al fine di consentire che il tribunale valuti, nel caso di riconoscimento, e su iniziativa della madre, se sia opportuno per il figlio conservare il cognome della madre, oppure assumere quello del padre, solo o aggiunto a quello della madre, evitando soluzioni automatiche che non sempre potrebbero essere nell'interesse del figlio.

LA RICERCA DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ.

Il secondo problema che si pone in tema di filiazione naturale riguarda la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità; questione assai delicata e discussa se è vero che su essa nella letteratura e nella pubblicistica, il dibattito ha rilevato assai spesso atteggiamenti contraddittori. Si tratta di un diritto che si pone per i figli naturali come corrispondente al dovere di riconoscimento da parte dei genitori, per il caso che tale dovere non venisse adempiuto.

La diversa disciplina che è stata proposta in tema di riconoscimento di figli naturali, si ripercuote in tema di dichiarazione giudiziale, le cui possibilità vengono allargate legittimando all'azione anche i figli così detti adulterini.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità è libera e consentita in ogni caso; si propone che essa possa essere promossa oltretutto dal figlio, anche dal padre del figlio durante la sua minore età, ed in caso di morte di questi, anche dai suoi figli legittimati o naturali.

Per la dichiarazione giudiziale di paternità si propone di aggiungere ai 4 casi previsti dall'articolo 269, l'ipotesi per cui vi siano stati, all'epoca del concepimento rapporti per effetto di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, di fiducia, di relazioni domestiche.

La legittimazione attiva all'azione è del figlio o dei suoi discendenti legittimi o naturali. La madre può esercitarla durante la minore età del figlio.

L'azione di disconoscimento di paternità è stata ritenuta imprescrittibile al pari di quella di disconoscimento di maternità, allorché è proposta dal figlio.

Si è ritenuto di eliminare le norme stabilite negli articoli 274 e 275 che condizio-

nano la proponibilità dell'azione per dichiarazione di paternità o maternità naturale. A parte il fatto che tali norme non sono giustificate, gravano su esse dubbi di costituzionalità; infatti il rito sommario del procedimento preliminare e la circostanza che il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo, sembrano in contrasto con gli articoli 24 e 211 della Costituzione, per i quali la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed ogni sentenza è soggetta alla impugnazione in Cassazione per violazione di legge.

Si è infine provveduto a modificare l'articolo 279 che riguarda la situazione di quei figli illegittimi non riconosciuti, o perché non riconoscibili (figli incestuosi) o perché non è stato effettuato il riconoscimento e non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. In questi casi i figli possono agire per ottenere il mantenimento, la educazione e l'istruzione; inoltre la prova della paternità o della maternità non ha limiti e può essere data con qualsiasi mezzo: anche oltre le ipotesi indicate nell'articolo 269. La relativa azione può essere promossa dal genitore che ha la patria potestà nei confronti dell'altro genitore e dell'ente che assiste il minore o dal tutore contro il genitore o i genitori.

LEGITTIMAZIONE.

Le modifiche relative alla legittimazione conseguono in parte alla esigenza di coordinare questo istituto con le innovazioni introdotte nelle precedenti disposizioni e di facilitare il riconoscimento da parte dei genitori dei loro doveri verso i figli naturali e dall'altra alla esigenza di facilitare e rendere più rapida la procedura.

La legittimazione per decreto del Capo dello Stato è stata così sostituita dalla legittimazione giudiziaria, che viene conseguita per effetto di sentenza della Corte d'appello.

Non sono infatti più accettabili le ragioni che avevano ispirato la vigente legislazione, per cui l'autorità giudiziaria veniva chiamata a stabilire se si potesse o meno concedere la legittimazione, ossia se esistessero le condizioni giudiziarie per la sua concessione, rimettendo quindi al giudizio di opportunità effettuato dal Capo dello Stato, sentito il Ministro di grazia e giustizia, la concessione in concreto della legittimazione. Tale procedura mista giudiziaria e amministrativa, oltre ad essere in concreto lunga e laboriosa, snatura la sostanza giuridica della pretesa del legitti-

mante. Non si riuscirebbe d'altronde a comprendere una intromissione di procedimenti amministrativi in una materia — come quella del diritto di famiglia — che è interamente affidata all'autorità giudiziaria ordinaria — cui sono rimesse decisioni su questioni e pretese giuridiche — di non minore delicatezza e rilevanza di quella riguardante la legittimazione. Vi è d'altronde sufficiente garanzia di particolare riguardo alla delicatezza della materia nel fatto che la decisione è immediatamente rimessa ad un giudice superiore quale la Corte d'appello.

Per queste considerazioni si è ritenuto di modificare gli articoli 280, 288 e 290, rimettendo alla Corte d'appello e, in sede di impugnativa, alla Cassazione, la decisione sulla domanda di legittimazione.

Altra modifica concerne la possibilità di legittimazione in presenza di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, per i quali è solo prescritto che debbano essere sentiti (personalmente se di età superiore ai 16 anni) dalla Corte d'appello prima della pronuncia della legittimazione.

Viene infine proposta l'abrogazione della ultima parte dell'articolo 283 in correlazione alle modifiche proposte sul riconoscimento dei figli cosiddetti adulterini.

ADOZIONE ED AFFILIAZIONE.

In relazione alla regolamentazione contenuta nel codice per l'istituto dell'adozione e alla introduzione della legge 5 giugno 1967, n. 431, si propongono le seguenti modifiche:

a) intitolazione del titolo VIII del libro primo del codice civile « Della filiazione adottiva » e sua suddivisione in due capi, il primo intitolato « Dell'adozione semplice », il secondo « Dell'adozione piena »;

b) abrogazione del divieto dell'adozione semplice a chi ha discendenti legittimi o legittimati;

c) abrogazione per l'adozione semplice del limite di età dell'adottante, ferma restando la differenza di 18 anni fra adottante e adottando di cui all'articolo 291 del codice civile;

d) modificazione delle norme relative al consenso del coniuge dell'adottante (che deve essere richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare);

e) abrogazione di talune norme (come il terzo comma dell'articolo 301 e l'ultimo comma dell'articolo 303) al fine di adeguare la

materia dell'adozione ai principi più generali che vengono posti in materia di patria potestà;

f) eliminazione degli accertamenti che il tribunale deve compiere prima della pronuncia sulla adozione di quello relativo alla cosiddetta « buona fama » dell'adottante, concetto per il vero assai equivoco ed impreciso;

g) obbligo della motivazione per la pronuncia del tribunale allorché questo respinga la richiesta di adozione.

Per quanto attiene alla affiliazione si propone:

1) che non sia richiesto il consenso del coniuge dell'affiliando in caso di separazione legale, ma che esso sia sentito esclusivamente dal giudice tutelare;

2) che l'estinzione dell'affiliazione, nel caso in cui il genitore dell'affiliato sia reintegrato nella patria potestà, sia subordinato alla valutazione sulla sua capacità di poter provvedere all'allevamento, all'istruzione e all'educazione del figlio.

PATRIA POTESTÀ ED EMANCIPAZIONE.

L'attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, che deve essere assunto in tutti i suoi aspetti come fondamento del nuovo diritto familiare, implica non solo l'uguaglianza dei coniugi nei rapporti tra essi intercorrenti, ma la direzione unitaria della famiglia e quindi pari dignità ed autorità nei confronti dei figli.

Invero uno degli aspetti più inammissibili e più anacronistici del vigente ordinamento è quello che statusce la netta inferiorità della donna nel rapporto con i figli, ledendo così profondamente la sua dignità e sensibilità di madre.

La sfiducia dell'attuale codice nei confronti della madre è stata da ogni parte sottolineata e censurata e in essa più che in ogni altro istituto sono da riscontrarsi le ispirazioni ed i residui di pregiudizi e concezioni radicalmente superate. Norme come quelle che attribuiscono al solo padre l'esercizio della patria potestà, la quale, solo in caso di morte del padre, di suo impedimento o decadenza, può passare alla madre, che per il suo esercizio resta sottoposta alla vigilanza del tribunale fino al punto di prevedere interventi di questo sull'amministrazione e l'educazione dei figli in caso di nuove nozze; norme come quelle che prevedono addirittura una specie di continuazione della patria potestà del padre dopo la sua morte o la possibilità « per chiunque » vi abbia interesse di vietare alla

madre l'esercizio della patria potestà sul nascituro quando alla morte del marito la moglie si trovasse in stato interessante, costituiscono una profonda offesa alla dignità della donna e della madre. Tanto più grave in quanto esse appaiono del tutto contrastanti ad una realtà nella quale la lontananza del padre o la separazione giudiziale, fa della madre la vera ed unica artefice e responsabile della educazione e del mantenimento del figlio, pur rimanendo titolare della patria potestà che il padre, che non solo si disinteressa dei figli, ma che talvolta si serve della titolarità del diritto che la legge gli riconosce per compiere azioni indegne nei confronti del figlio e della madre.

Si deve quindi in questa delicata materia attuare l'integrale parità dei diritti e della responsabilità dei genitori nei confronti dei figli.

Se d'altra parte, assieme alla Costituzione, lo stesso codice civile pone a carico di entrambi i coniugi il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, questo stesso dovere impone ad entrambi i coniugi, non già il potere, ma il dovere di proteggerla e di guidarla. Lo stesso termine di patria potestà dovrebbe essere modificato, portando in sé i residui di concezioni antiche e superate, e sostituito dal termine responsabilità. E se il termine potestà viene mantenuto — per ragioni di opportunità tecnica per non sconvolgere una nomenclatura che è entrata nell'uso corrente — esso acquista il senso indicato dal titolo: e cioè di doveri e poteri discendenti da una responsabilità che grava in modo eguale su entrambi i genitori. Noi riteniamo che tale uguaglianza debba essere assoluta ed integrale; ed in questo senso le considerazioni già svolte in tema di parità dei coniugi si ripropongono. Non si tratta di « attenuare » la disuguaglianza, ma di cancellarla. Il mantenimento di qualsiasi limite alla parità, con facoltà per il padre di risolvere con gesti di autorità un contrasto sorto in merito al mantenimento dell'educazione dei figli e a decisioni che li riguardano, riproporrebbe in buona sostanza l'attuale situazione di disuguaglianza sia all'origine che in tutti gli aspetti ed i momenti dei rapporti tra coniugi e prole. La stessa possibilità di ricorso al giudice verrebbe minata perché prevista solo come « impugnativa » di una decisione riservata al padre e non già come mezzo per risolvere un contrasto.

Si deve quindi respingere fermamente ogni tendenza, giustificata da un falso concetto di unità e di funzionalità della comunità fami-

liare, a mantenere sotto qualsiasi aspetto la posizione di preminenza del padre nei rapporti genitori-figli, ed a ridurre così l'uguaglianza ad una mera formula, ad una vuota affermazione priva di effetti e di contenuto.

La regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli che noi proponiamo si fonda perciò sulla assoluta parità dei coniugi in tutti gli aspetti in cui si configura la loro responsabilità ed i poteri e doveri che da queste derivano nei confronti dei figli (e quindi anche in tema di amministrazione di beni, usufrutto legale, ecc.).

In particolare si propongono le seguenti innovazioni:

1) esercizio in comune della potestà sui figli da parte dei coniugi. Ricorso, in caso di contrasto o contro la decisione unilaterale di uno dei coniugi, al giudice che decide secondo l'interesse del minore;

2) continuazione della potestà comune dei coniugi in caso di scioglimento, annullamento del matrimonio o separazione, salvo che il tribunale non dichiari espressamente decaduto uno dei genitori;

3) amministrazione congiunta dei beni dei minori e possibilità di ricorso al giudice in caso di contrasto;

4) titolarità congiunta dei coniugi sull'usufrutto legale dei beni del figlio;

5) abrogazione della norma per cui l'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore a nuove nozze;

6) abrogazione della norma sulle condizioni imposte alla madre superstite e sulla facoltà di nomina d'un curatore del nascituro allorché il padre sia morto;

7) abrogazione della norma sulle nuove nozze.

Inoltre è stato ritenuto di incidere nel rapporto genitori-figli per quanto attiene in particolare all'esercizio dei poteri, assai spesso sconfinanti in un autoritarismo inutile, intollerabile e negativo per la formazione della personalità del giovane.

Ciò è apparso soprattutto necessario nei rapporti con i figli che abbiano compiuto i 18 anni e che pertanto hanno già acquistato una propria capacità di determinarsi, una maturità di pensiero, e che assai spesso sono profondamente inseriti nel mondo del lavoro: non vi è dubbio che l'età dei 18 anni si avvia sempre di più, per ragioni obiettive a divenire il limite della maggiore età, per quanto attiene alla titolarità di diritti pubblici (diritto di voto) che di diritti privati. D'altra parte la legge già oggi riconosce piena capa-

cià giuridica ai diciottenni in materia di lavoro, e ugualmente piena capacità di intendere e di volere in materia penale, nonché tutta una serie di situazioni giuridiche che richiedono certamente notevole grado di maturità (come la titolarità di patenti per la circolazione di autoveicoli).

Si propone perciò che l'istituto dell'emancipazione sia modificato consentendo allo stesso minore di chiedere di essere emancipato e attribuendo alla emancipazione tutti gli effetti del raggiungimento della maggiore età, salvo per quanto attiene al compimento degli atti di straordinaria amministrazione per i quali si continua a richiedere l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare come previsto dall'articolo 394 del codice civile.

Inoltre il diciottenne anche non emancipato può ricorrere al giudice contro gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dai genitori, e, in caso di inerzia degli stessi, per essere autorizzato a compiere singoli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché contro tutte le decisioni adottate dai genitori nei propri confronti, ove le ritenga lesive dei propri interessi.

Infine altra norma esclude che nei confronti del figlio che abbia compiuto i 18 anni possa essere esercitato il potere coercitivo dei genitori in ordine alla scelta del lavoro, del tipo di studi e alla partecipazione ad attività politiche, sindacali, religiose, culturali e sociali che non siano vietate dalla legge.

IL REGIME SUCCESSORIO.

Abbiamo ritenuto necessario accompagnare la riforma del diritto di famiglia vero e proprio con la modifica di talune norme sul regime successorio, più propriamente riferentesi alla posizione del coniuge o del figlio naturale e che deve essere considerata come conseguenza della mutata posizione della donna nella famiglia e della diversa valutazione del rapporto tra genitore e figlio naturale.

Più limitata la riforma che proponiamo circa la posizione successoria del coniuge, che trova indirettamente notevole miglioramento attraverso il regime legale della comunione degli utili e degli acquisti. Si è tuttavia ritenuto di modificare le norme sul concorso del coniuge con ascendenti fratelli e sorelle del defunto in caso di successione legittima, attribuendo una maggiore quota al coniuge superstite.

Si è altresì proposta l'abrogazione dell'articolo 547 e del secondo comma dell'articolo

574 che consentivano agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, in quanto contrari alla concezione del coniuge come erede.

Più profonde sono le riforme che riguardano la posizione successoria del figlio naturale.

Qui si è ritenuto di equiparare tale posizione a quella del figlio legittimo, così adeguando, anche in questo campo, la legislazione ordinaria alla norma costituzionale, ed attuando un principio di giustizia che vuole evitare delle inaccettabili e superate discriminazioni.

Noi riteniamo infatti che l'articolo 30 della Costituzione abbia inteso superare ogni discriminazione sotto l'aspetto giuridico, e non abbia invece affatto voluto salvaguardare delle situazioni di privilegio. D'altra parte l'opinione pubblica e l'orientamento di una notevole parte della dottrina giuridica non accetta più alcuna forma di discriminazione e si è dichiarata verso l'attuazione di principi di uguaglianza.

Inoltre i diritti della famiglia legittima che l'articolo 30 della Costituzione salvaguarda non possono essere certo identificati con le attuali posizioni di privilegio successorio. I diritti della famiglia legittima attengono alla sua posizione di coesione quale nucleo, alla necessità di non incrinarla immettendovi i figli naturali senza il consenso del coniuge. In questo senso l'eliminazione di ogni disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali non significa affatto erosione della posizione morale della famiglia legittima che trova il suo fondamento nella coesione interna e non nei privilegi di indole successoria.

Ora è certo che l'attuale legislazione pone, dal punto di vista ereditario, il figlio naturale in una posizione di grave minorazione; basti pensare che nella successione legittima i figli naturali concorrono con i figli legittimi, ma non possono conseguire più della metà di quanto conseguono questi, addirittura con la facoltà da parte dei figli legittimi di pagare in denaro la loro quota; al fatto che essi non possono succedere per rappresentazione; alla posizione in cui si trovano in caso di concorso con il coniuge superstite, gli ascendenti, i fratelli del defunto, e ad una serie di altre norme che ribadiscono tale situazione di profonda minorazione.

Un tale regime è perciò assolutamente in contrasto con il principio costituzionale, e può essere superato attraverso l'equiparazione completa della posizione del figlio naturale a quello legittimo.

Ogni soluzione intermedia — quale quella adottata dal progetto Reale — si limita a superare alcuni degli aspetti più stridenti, mantenendo ancora profonda la discriminazione e la disuguaglianza.

Proponiamo perciò una riforma che annulli ogni differenza di trattamento giuridico in materia di successioni, che annulli le disuguaglianze dell'attuale legislazione, che superi l'ambiguità del progetto Reale.

Siamo certi così di dare piena attuazione alla norma costituzionale, e di fare opera di profonda giustizia restituendo una posizione di uguaglianza a persone che la coscienza collettiva non considera affatto cittadini con minori diritti.

La nostra proposta pertanto:

a) ricomprende i figli naturali fra i discendenti che possono subentrare per rappresentazione di coloro che non possono o non vogliono accettare l'eredità;

b) parifica i figli naturali ai figli legittimi per quanto attiene ai diritti riservati ai legittimari;

c) parifica i figli naturali ai figli legittimi per quanto attiene alla successione legittima:

d) consente ai figli naturali non riconosciuti che l'assegno vitalizio loro spettante deve essere pari alla rendita della quota a cui avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta;

e) abolisce le norme che stabilivano preclusioni concernenti i non riconoscibili nella successione *ab intestato*, preclusioni che impedivano ai figli naturali di ricevere per testamento beni ereditari al di sopra di una certa proporzione nei confronti dei figli legittimi.

Prima di concludere si vorrà ricordare la abrogazione del divieto di donazione tra coniugi (articolo 781), del divieto di fare donazioni a favore dei figli naturali non riconoscibili (articolo 780) e una più equa regolamentazione dell'obbligo degli alimenti nei confronti del figlio naturale.

Onorevoli colleghi, rimettiamo alla vostra valutazione ed al vostro dibattito la presente proposta, confidando che essa venga accolta per far luogo ad una opera di rinnovamento legislativo che è un diretto contributo allo avanzamento della coscienza civile del paese ed alla trasformazione della società italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *Età.* — Non possono contrarre matrimonio l'uomo e la donna che non hanno raggiunto i 18 anni.

Il tribunale può, per gravi motivi, assunte informazioni ed esperite indagini sulla maturità fisico-psichica dei nubendi, consentire il matrimonio all'uomo che ha compiuto gli anni sedici ed alla donna che ha compiuto gli anni quindici ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato al n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza della donna ».

ART. 4.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — *Assenso per il minore.* — Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Per il minore emancipato è necessario l'assenso del curatore quando questi è uno dei genitori.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente, o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà paterna, è sufficiente il consenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori, decide il tribunale.

L'assenso quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, al quale si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, in cui sono indicate le complete generalità tanto dello sposo al quale si dà l'assenso, quanto dell'altro.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale.

Il tribunale può nominare un curatore per assistere il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, o il pretore a ciò delegato, può ridurre per gravi motivi il termine delle pubblicazioni. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nelle pubblicazioni ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 111 è sostituito dal seguente:

« La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione lo sposo risiede ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

ART. 9.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — *Mancanza di consenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso. L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesta l'assenso o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale.

Può essere parimenti impugnato dallo sposo a cui il consenso era necessario entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 10.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — *Violenza, errore o dolo.* — Il matrimonio può essere annullato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto da violenza fisica o morale anche se esercitata da un terzo o è stato determinato dal timore di grave pericolo alla salute o all'onore proprio o di persona legata da stretti vincoli di parentela o di amicizia.

L'errore è causa di nullità:

1) quando riguarda l'identità della persona;

2) quando si è verificato rispetto a qualità essenziali dell'altro coniuge e tali per cui, in mancanza di esse, il coniuge non avrebbe manifestato il consenso al matrimonio;

3) quando si è verificato, per effetto di dolo su situazioni e fatti gravi che, se conosciuti antecedentemente al matrimonio, avrebbero verisimilmente distolto il coniuge dal contrarlo.

L'azione può essere proposta dal coniuge che ha subito la violenza, o che è caduto o è stato tratto dolosamente in errore, entro un anno dal momento in cui ha riacquistata la propria libertà o conosciuto l'errore ».

ART. 11.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — *Matrimonio putativo.* — Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso

gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Nei confronti dei coniugi o del coniuge in buona fede gli effetti del matrimonio cessano solo con la sentenza definitiva.

Tuttavia il giudice, nel caso di coniugi in buona fede, può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri ».

ART. 12.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — *Cause di nullità note a uno dei coniugi.* — Il coniuge che, conoscendo prima della celebrazione la mancanza di una condizione necessaria per celebrare il matrimonio, o lo ha lasciato ignorare dall'altro, o che col suo comportamento ha determinato la nullità del matrimonio, è punito, se il matrimonio è dichiarato nullo, con la multa sino a L. 1.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato. L'altro coniuge ha diritto ad una congrua indennità anche se non dà la prova specifica del danno sofferto. Inoltre il giudice può condannare il coniuge in mala fede a corrispondere all'altro, e per il tempo ritenuto opportuno, una somma periodica di denaro in proporzione alle proprie sostanze ».

ART. 13.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — *Diritti e doveri reciproci dei coniugi.* — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano i medesimi diritti ed obblighi. Essi assumono l'impegno alla reciproca fedeltà, alla mutua assistenza ed alla collaborazione nell'interesse della famiglia.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia ».

ART. 14.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. — *Indirizzo unitario della famiglia.* — I coniugi di comune accordo decidono gli affari essenziali della famiglia e stabiliscono la residenza in considerazione delle esigenze e degli interessi della stessa.

Il coniuge può stabilire il proprio domicilio personale in luogo diverso quando sia richiesto da serie esigenze di lavoro, di affari o di interessi, ovvero nelle more del giudizio di separazione personale o quando l'altro coniuge ha trasferito il suo domicilio all'estero.

Nel caso di contrasti nelle decisioni da adottare sugli affari essenziali della famiglia e sulla residenza familiare, ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice. Ugualmente può ricorrere il coniuge contro la decisione adottata unilateralmente dall'altro coniuge.

In entrambi i casi il giudice, quando non è possibile raggiungere una soluzione concordata, adotta, sulla base delle indicazioni dei coniugi, la soluzione che ritiene adeguata alle esigenze e agli interessi della famiglia.

Quando uno dei coniugi fissa la propria residenza o il proprio domicilio in violazione a quanto disposto nei commi precedenti, cessa ogni obbligo di assistenza e di contribuzione nei suoi confronti ».

ART. 15.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. — *Cognome della moglie.* — La moglie può aggiungere al proprio cognome il cognome del marito. Di questo ultimo deve far uso in tutti gli atti che essa compie in qualità di membro della famiglia e nell'interesse di questa ».

ART. 16.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *Obbligazioni nell'interesse della famiglia.* — Entrambi i coniugi possono contrarre obbligazioni nell'interesse della famiglia.

Per gravi motivi il giudice, a richiesta di uno dei coniugi, può privare l'altro del potere di contrattare in nome e per conto della famiglia.

ART. 17.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. — *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere e di istruire la prole. A tale obbligo debbono provvedere in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimità ».

ART. 18.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — *Inadempienza agli obblighi concernenti i bisogni della famiglia, il mantenimento e la istruzione della prole.* — Se uno dei coniugi non adempie al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, al mantenimento e all'istruzione della prole, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, può decidere che la retribuzione o gli altri redditi dell'inadempiente siano devoluti in proporzione alle sue sostanze all'altro coniuge o a chi sopporta le spese del mantenimento della prole.

Quando uno dei coniugi fissa la propria residenza in violazione dell'articolo 144 del codice civile, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei suoi beni a garanzia dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 143 del codice civile ».

ART. 19.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. — *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

ART. 20.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — *Casi di separazione personale.* — La separazione è dichiarata per mutuo consenso o a domanda di uno dei coniugi, in tutti i casi in cui per il comportamento di uno dei coniugi o di entrambi o per fatto indipendente dalla loro volontà, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile o impossibile, oppure è intervenuta una disunione di fatto completa e durevole ».

ART. 21.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono soppressi.

ART. 22.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e assume ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ai suoi diritti di visita, all'esercizio da parte sua della vigilanza sulla educazione e istruzione; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale dovrà tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande del-

le parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le disposizioni relative alle misure e alle modalità del contributo ».

ART. 23.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione.* — La separazione fa cessare ogni diritto ed obbligo delle parti relativo alla comune residenza. Fa altresì venir meno ogni impegno alla fedeltà e all'assistenza reciproca. Il tribunale può stabilire a carico di uno dei coniugi, tenuto conto delle condizioni economiche dell'altro, e di ogni altra circostanza, l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi.

La moglie ha la facoltà di non più usare il cognome del marito. Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò possa essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole ».

ART. 24.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *Cessazione degli effetti della separazione.* — Gli effetti della separazione vengono meno con la cancellazione della sentenza di separazione. La cancellazione è disposta dal tribunale su istanza scritta di entrambe le parti.

La separazione può essere concessa nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

ART. 25.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli

non è conforme all'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

ART. 26.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — *Rapporti patrimoniali tra coniugi.* — I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati, in mancanza di diversa convenzione, secondo il regime della comunione dei beni ».

ART. 27.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

ART. 28.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo. Nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione, quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

ART. 29.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — *Modifica delle convenzioni.* — Le convenzioni possono essere modificate in ogni tempo, con le stesse forme, alla presenza e con il consenso di tutte le persone che vi hanno partecipato.

Allorché uno dei coniugi è deceduto, il tribunale, su richiesta dell'altro coniuge, può omologare la modifica delle convenzioni. Tutte le persone intervenute come parti nel contratto modificato debbono essere citate per l'udien-

za di omologazione, ma non i loro eredi, se dette parti sono decedute.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologa hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale del contratto di matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che l'ha ricevuto, e anche su quella presentata per la trascrizione se il contratto è stato trascritto ».

ART. 30.

Il primo comma dell'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90 ».

ART. 31.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 166-bis:

« ART. 166-bis. — *Divieto di costituzione di dote.* — È vietata la costituzione di beni in dote ».

Sono soppresse le sezioni II, III e IV del capo VI del titolo VI del libro I codice civile.

ART. 32.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — *Comunione legale dei beni.* — La comunione dei beni che si istituisce in mancanza di diversa disposizione contrattuale è regolata dalle norme riportate nella presente sezione, e dalle disposizioni relative alla comunione in generale ».

ART. 33.

L'articolo 216 del codice civile è soppresso.

ART. 34.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 217. — *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Costituiscono altresì oggetto della comunione i risparmi realizzati sui proventi del lavoro dei coniugi ».

ART. 35.

Dopo l'articolo 217 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 217-bis. — *Comunione delle imprese e aziende a conduzione familiare.* — Fanno parte della comunione:

a) i beni destinati all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio;

b) le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi ».

ART. 36.

Dopo l'articolo 217-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 217-ter. — *Beni personali.* — Sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione; salvo che nell'atto di liberalità o nel testamento si statuisca che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso personale di ciascun coniuge;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i diritti inalienabili, i crediti e le pensioni non cedibili;

g) i beni accessori dei beni personali;

h) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto ».

ART. 37.

Gli articoli 218, 219 del codice civile sono soppressi.

ART. 38.

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — *Amministrazione della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano ad entrambi i coniugi anche separatamente.

Gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Il consenso di entrambi i coniugi è altresì necessario per gli atti che si riferiscono alla abitazione familiare e per gli acquisti rateali.

Per il compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa, l'amministrazione e la rappresentanza spettano a quello dei coniugi che esercita l'attività di imprenditore salva la necessità del consenso dell'altro coniuge per gli atti di straordinaria amministrazione ».

ART. 39.

Dopo l'articolo 220 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 220-bis. — *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto sia necessaria agli interessi della famiglia o dell'impresa nel caso previsto dall'articolo precedente ».

ART. 40.

L'articolo 221 del codice civile è soppresso.

ART. 41.

L'articolo 222 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 222. — *Amministrazione affidata ad uno dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'altro coniuge, previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite ».

ART. 42.

Dopo l'articolo 222 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 222-bis. — *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è incapace o non è in grado di manifestare la propria volontà ovvero se nella gestione dei beni comuni riveli inettitudine o frode, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può, in seguito, chiedere al tribunale di essere reintegrato, dimostrando che sono venuti meno i motivi che hanno determinata l'esclusione ».

ART. 43.

Dopo l'articolo 222-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 222-ter. — *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono nulli, salvo che questi non li ratifichi.

L'azione di nullità può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro due anni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro due anni dallo scioglimento della comunione ».

ART. 44.

Dopo l'articolo 222-ter del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 222-quater. — *Rimborsi alla comunione.* — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione la somma prelevata dal patrimonio comune, per spese ed investi-

menti relativi al patrimonio particolare o per pagamento di somme dovute per responsabilità penale o per risarcimento di danno ».

ART. 45.

Dopo l'articolo 222-*quater* del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 222-*quinquies*. — *Rimborsi della comunione*. — Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate sul patrimonio particolare ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. La restituzione si effettua al momento della suddivisione del patrimonio comune: tuttavia il tribunale può decidere che la restituzione abbia luogo anticipatamente se l'interesse della famiglia lo consente ».

ART. 46.

Dopo l'articolo 222-*quinquies* del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 222-*sexies*. — *Amministrazione dei beni personali del coniuge*. — Ciascun coniuge ha l'amministrazione dei beni di cui è titolare e che non rientrano nella comunione.

Se l'amministrazione è conferita all'altro coniuge con procura, o con l'obbligo di rendere conto dei frutti egli è tenuto come qualsiasi altro procuratore.

Al coniuge che assume la gestione dei beni di proprietà dell'altro, senza procura e senza opposizione, si ritiene sia stato conferito un mandato tacito che copra gli atti di amministrazione e di godimento, ma non gli atti di disposizione.

In questo caso, come nel caso in cui gli è stata conferita la procura senza obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi rispondono solo dei frutti esistenti. Se uno dei coniugi gestisce o compie atti sui beni dell'altro, nonostante l'opposizione di questi, egli è responsabile di tutte le conseguenze e deve rispondere di tutti i frutti che ha percepito o ha trascurato di percepire ».

ART. 47.

L'articolo 223 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — *Obblighi gravanti sui beni della comunione*. — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese di mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente ma nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

ART. 48.

L'articolo 224 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 224. — *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, come pure di quelli di cui sono gravate le successioni e le donazioni da esse conseguite durante il matrimonio.

I creditori possono in questo caso agire per ottenere il pagamento delle loro spettanze soltanto sui beni di proprietà del loro debitore.

Possono tuttavia agire sui beni comuni quando i beni personali del coniuge debitore sono stati inclusi nella comunione ».

ART. 49.

Dopo l'articolo 224 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 224-bis. — *Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio.* — Delle obbligazioni contratte dal coniuge e non ricomprese nell'articolo precedente nonché nell'esercizio di una impresa non facente parte della comunione, rispondono i beni personali del coniuge e, in via sussidiaria, i beni della comunione limitatamente alla quota del coniuge obbligato ».

ART. 50.

Dopo l'articolo 224-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 224-ter. — *Responsabilità sussidiaria dei beni personali.* — Quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito ».

ART. 51.

L'articolo 225 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 225. — *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la di-

chiarazione di assenza, o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per accordo dei coniugi relativamente al cambiamento del regime patrimoniale dei beni ».

ART. 52.

L'articolo 226 del codice civile è sostituito dal seguente.

« ART. 226. — *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di fallimento di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunciata quando il disordine negli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o quando uno dei coniugi non contribuisce nella misura dovuta ai bisogni della famiglia.

La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva al giorno della domanda ed ha l'effetto di porre i coniugi nel regime di separazione dei beni regolati dagli articoli ... e seguenti.

Detta sentenza deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale del contratto di matrimonio ».

ART. 53.

Dopo l'articolo 226 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 226-bis. — *Prelievo per rimborsi.* — Avvenuto lo scioglimento della comunione si effettuano i rendiconti connessi ai rimborsi di cui agli articoli 215/14 e 215/15. Il coniuge che risulta debitore versa al fondo comune l'importo del proprio debito.

Il coniuge che risulta creditore può prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. I prelievi si effettuano con priorità sul denaro, quindi sui mobili e sussidiariamente sugli immobili ».

ART. 54.

L'articolo 227 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 227. — *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della

comunione legale si effettua dividendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Ognuno dei coniugi può tuttavia chiedere al tribunale una diversa ripartizione del patrimonio comune quando egli ha contribuito in modo notevolmente superiore all'altro alla creazione di esso. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune. In ogni caso la ripartizione non può attribuire all'uno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al terzo.

Una ripartizione diversa può altresì essere consentita a favore del coniuge al quale viene affidata la prole e nell'interesse di questa.

Nei confronti dei terzi rimane salva la responsabilità sussidiaria dei coniugi di cui all'articolo 174 del codice civile ».

ART. 55.

L'articolo 228 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 228. — *Prelevamento dei beni personali.* — Nella divisione della comunione o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

La prova della non appartenenza dei beni alla comunione è a carico di chi chiede il prelevamento e può essere fornita con qualsiasi mezzo ».

ART. 56.

L'articolo 229 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 229. — *Ripetizione del valore in caso di mancanza della cosa da prelevare.* — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per causa non imputabile all'altro coniuge ».

ART. 57.

L'articolo 230 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 230. — *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi a pregiudizio dei terzi, in mancanza di altro titolo di proprietà avente data certa. E tuttavia salvo al coniuge e ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione della comunione spettante all'altro coniuge e sugli altri beni di lui ».

ART. 58.

Dopo l'articolo 230 del codice civile è aggiunto:

SEZIONE VI.

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE.

« ART. 230-bis. — *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante contratto, accogliere o modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le norme di cui agli articoli 159, 160, 161 e 162 del codice civile.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione, ed alla uguaglianza delle quote ».

ART. 59.

Dopo l'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 230-ter. — *Limiti alla estensione della comunione.* — I coniugi possono stabilire con convenzione una comunione universale dei loro beni.

Restano comunque e sempre esclusi dalla comunione i beni di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 217-ter ».

ART. 60.

Dopo l'articolo 230-ter del codice civile è aggiunto:

SEZIONE VII.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI.

« ART. 230-quater. — *Amministrazione e responsabilità del regime della separazione dei beni.* — Quando nel contratto di matrimonio

i coniugi hanno convenuto la separazione dei beni, ciascuno di essi conserva l'amministrazione, il godimento e la libera disponibilità dei suoi beni personali.

Ciascun coniuge risponde con i propri beni e redditi per i debiti da lui contratti prima e durante il matrimonio.

I coniugi rispondono in solido delle obbligazioni contratte anche da uno solo di essi nell'interesse della famiglia ».

ART. 61.

Dopo l'articolo 230-*quater* del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 230-*quinqüies*. — *Contributo alle spese per il mantenimento della famiglia.* — I coniugi contribuiscono alle spese per il mantenimento della famiglia nella misura stabilita dal loro contratto di matrimonio: in mancanza nella proporzione stabilita dall'articolo 143 del codice civile ».

ART. 62.

Dopo l'articolo 230-*quinqüies* del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 230-*sexies*. — *Prove della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro e rispetto ai terzi la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

ART. 63.

Dopo l'articolo 230-*sexies* del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 230-*septies*. — *Amministrazione conferita ed assunta dall'altro coniuge.* — Quando l'amministrazione dei beni personali è stata conferita da un coniuge all'altro, o da questi assunta, valgono le norme stabilite nell'articolo 182 del codice civile ».

ART. 64.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. — *Nascita del figlio prima dei 180 giorni.* — Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio, non ne disconoscono la paternità.

Il disconoscimento da parte del marito non può avere luogo nei casi seguenti:

- 1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;
- 2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale ».

ART. 65.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. — *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — È consentito alla madre provare che il figlio nato dopo i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Parimenti è consentito al figlio azione per il reclamo di legittimità.

ART. 66.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, è consentita solo nei casi seguenti:

- 1) se nel decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita i coniugi erano nella fisica impossibilità di coabitare;
- 2) se nello stesso periodo il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare;
- 3) se durante lo stesso periodo i coniugi vivevano legalmente separati anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche solo temporanea.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata dal marito, dalla moglie e dal figlio, raggiunta la maggiore età ».

ART. 67.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. — *Termine per l'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della moglie deve essere proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

Tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235 il padre può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava nel tempo di questa nel luogo in

cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, tanto nel caso dell'articolo 236 entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ».

ART. 68.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. — *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità mentale o incapacità, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità, salvo la facoltà di nominare alla stessa durante lo stato di incapacità un curatore speciale ».

ART. 69.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. — *Trasmissione dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa ma prima che sia decorso il termine della sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti, i quali possono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio, se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti i quali possono proporla entro un anno dalla sua morte o dal raggiungimento a loro volta della maggiore età ».

ART. 70.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — *Legittimazione passiva.* — L'azione è proposta dalla madre nei confronti del marito e del figlio; se il marito è deceduto nei confronti del figlio.

L'azione del padre è proposta nei confronti della moglie e del figlio; se la madre è deceduta nei confronti del figlio.

Se il figlio è minore di età o interdetto, viene nominato un curatore dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato, l'azione è proposta nei confronti del figlio assistito da un curatore nominato dal tribunale.

L'azione del figlio è proposta nei confronti della madre e nei confronti del marito della propria madre.

Se la madre è deceduta, nei confronti del marito; se questi è deceduto l'azione è proposta contro il curatore nominato dal tribunale ».

ART. 71.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. — *Legittimazione all'azione di contestazione o della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla nullità del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti del figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

ART. 72.

Il titolo del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE

ART. 73.

Il titolo della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

ART. 74.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. — *Riconoscimento.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e

dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Tale riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 18 anni non può avvenire senza il suo consenso. Prima del compimento dei diciotto anni, il riconoscimento da parte del padre non può avvenire senza il consenso della madre.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i 18 anni e dalla madre che non ha raggiunto i 14 a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

ART. 75.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — *Riconoscimento dei figli incestuosi.* — Il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale in linea retta all'*infinito* o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo d'affinità in linea retta, deve essere autorizzato dal tribunale, con riguardo all'interesse del bambino ed alle necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Potrà altresì tenersi conto della ignoranza da parte dei genitori del vincolo tra loro esistente al momento del concepimento ».

ART. 76.

L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 252. — *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

ART. 77.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. — *Inammissibilità di riconoscimento.* — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato per adozione in cui la persona si trova ».

ART. 78.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 256. — *Irrevocabilità del riconoscimento.* — Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

ART. 79.

L'articolo 259 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 259. — *Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.* — Il figlio naturale non può essere introdotto stabilmente nella residenza familiare del genitore coniugato che l'ha riconosciuto, senza il consenso dell'altro coniuge, se questi è convivente ».

ART. 80.

L'articolo 260 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 260. — *Poteri dei genitori.* — Quando un figlio naturale è stato riconosciuto da uno solo dei genitori, questi ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale se il figlio non convive con lui. Se il riconoscimento è fatto dai due genitori naturali contemporaneamente o separatamente, la potestà è attribuita ad entrambi ».

ART. 81.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — *Obbligo dei genitori verso il figlio.* — Il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, ad educarlo ed istruirlo secondo le norme stabilite dall'articolo 147 del codice civile ».

ART. 82.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *Cognome del figlio.* — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il

riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale porta il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

ART. 83.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — *Impugnazione del riconoscimento per effetto di veridicità.* — Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento e da colui che è stato riconosciuto.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione è imprescrittibile ».

ART. 84.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. — *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 250. L'azione è promossa dalla madre o da un curatore speciale nominato dal tribunale, durante la minore età del riconosciuto. Essa può essere promossa dal figlio entro i due anni dal compimento della maggiore età, o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

ART. 85.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una relazione continua nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando vi è possesso di stato di figlio naturale;

5) quando vi sono stati rapporti per fatto di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, di fiducia, di relazioni domestiche al tempo in cui risale il concepimento ».

ART. 86.

L'articolo 271 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. — *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai discendenti legittimi, legittimati o naturali ».

ART. 87.

Gli articoli 274 e 275 del codice civile sono soppressi.

ART. 88.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. — *Divieto di indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo 269 del codice civile ».

ART. 89.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. — *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa proporsi azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

La prova della paternità naturale può essere data con qualsiasi mezzo. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio dal genitore che esercita la patria potestà nei con-

fronti dell'altro genitore. Può essere altresì promossa dall'ente cui spetta per legge l'assistenza o dal tutore nei confronti del genitore o dei genitori ».

ART. 90.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — *Legittimazione.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza della corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha residenza ».

ART. 91.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — *Divieto di legittimazione.* — Ai fini della legittimazione valgono i limiti e le condizioni previste per il riconoscimento dei figli naturali agli articoli 250 e 251 del codice civile ».

ART. 92.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — *Effetti e decorrenze della legittimazione per susseguente matrimonio.* — I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

ART. 93.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 284. — *Condizioni per la legittimazione per sentenza della corte d'appello.* — La legittimazione può essere concessa con sentenza della corte d'appello soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia rag-

giunto l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno il gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando ove maggiore degli anni 18, della madre o del curatore speciale se minore di tale età.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio ».

ART. 94.

Il primo comma dell'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione sempre ché al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite nel n. 2 dell'articolo precedente ».

ART. 95.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 287. — *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura se concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali con sentenza della corte d'appello può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

ART. 96.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 288. — *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente della corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha residenza. La corte, sentito il pubblico ministero o, se il richiedente ha figli

legittimi, sentiti gli stessi o un loro curatore speciale se in età inferiore ai sedici anni, esamina se concorrono le condizioni stabilite negli articoli precedenti e conseguentemente delibera sulla domanda di legittimazione ».

ART. 97.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289. — *Impugnazioni.* — Quando la corte respinge la domanda, il richiedente può ricorrere alla corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti della corte d'appello, sentito il pubblico ministero, decide in camera di consiglio ».

ART. 98.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza della corte d'appello.* — La legittimazione per sentenza della corte d'appello produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore, riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

ART. 99.

Il titolo del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA FILIAZIONE ADOTTIVA

ART. 100.

Il titolo del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA ADOZIONE SEMPLICE.

ART. 101.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 291. — *Condizioni.* — L'adozione è permessa alle persone che superano di almeno

18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare, e purché abbiano raggiunto la maggiore età.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno 16 anni.

ART. 102.

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 293 del codice civile.

ART. 103.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297. — *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando. Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente lo adottando nella residenza familiare.

Quando venga negato l'assenso di cui al primo comma, o sia impossibile ottenerlo, per irreperibilità, il tribunale, su istanza dell'adottante in camera di consiglio, sentiti gli interessati, potrà, ove si manifesti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso stesso con decreto motivato ».

ART. 104.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile.

ART. 105.

L'ultimo comma dell'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando l'adozione è fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della patria potestà è esercitato in comune; se uno dei coniugi decade, l'esercizio spetta all'altro ».

ART. 106.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — *Accertamenti del tribunale.* — Il tribunale, assunte le opportune infor-

mazioni e sentiti, se del caso, i genitori dell'adottando, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni affida al proprio servizio sociale le indagini sul punto 2) ».

ART. 107.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — *Provvedimento del tribunale.* — Il tribunale, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura pronuncia in camera di consiglio in questi termini: si fa luogo, o non si fa luogo alla adozione.

Il provvedimento che rigetta la domanda di adozione deve essere motivato ».

ART. 108.

Il titolo del titolo IX del libro I del codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA POTESTA DEI GENITORI

ART. 109.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio, fino all'età maggiore o all'emancipazione è soggetto alla potestà dei genitori che la esercitano di comune accordo. In caso di serio contrasto ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice. Il coniuge può altresì ricorrere al giudice per le decisioni unilateralmente assunte dall'altro coniuge.

In entrambi i casi il giudice, sentite le ragioni dei genitori ed il minore, ove non sia possibile raggiungere una soluzione concorde decide nell'interesse del minore.

Il figlio, compiuti i 18 anni, può ricorrere al giudice contro le decisioni adottate dai genitori nei propri confronti ove lesive dei suoi interessi ».

ART. 110.

All'articolo 316 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 316-bis:

« ART. 316-bis. — *Limiti al potere coercitivo dei genitori.* — È escluso ogni potere coerci-

tivo dei genitori sul figlio che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, in ordine alla scelta del lavoro o del tipo di studi, e alla partecipazione ad attività politiche, sindacali, religiose, culturali o sociali, che non siano vietate dalla legge ».

ART. 111.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che rende impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento di matrimonio, i figli vengano affidati ad uno di essi: ma lo esercizio di essa da parte del coniuge non affidatario potrà essere regolato dal tribunale, tenuto conto delle circostanze.

La potestà comune cessa qualora il tribunale, pronunciando sull'affidamento, non dichiari espressamente decaduto l'altro genitore ».

ART. 112.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Abbandono della residenza familiare.* — Il figlio non può abbandonare la residenza familiare o la casa che i genitori gli hanno destinato, salvo quanto disposto all'articolo 316-bis.

Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, ricorrendo, se del caso, al giudice ».

ART. 113.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *Cattiva condotta del figlio minore.* — Quando il figlio sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, da manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere, i genitori possono chiedere al giudice che disponga i provvedimenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto legislativo 20 luglio 1934 n. 1404 ».

ART. 114.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori rappresentano i figli nati o nascituri e ne amministrano i beni disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione; in caso di contrasto è ammesso ricorso al tribunale: Essi tuttavia non possono alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunciare ad eredità, accettare donazioni o regali soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio e compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa fino a quanto il tribunale abbia deliberato sull'istanza.

Nessuno dei genitori può rappresentare i figli sottoposti alla medesima potestà, nel caso di conflitti tra essi ovvero tra i figli e uno dei genitori. Per tali atti il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di atti posti in essere tra figli ed uno dei genitori che concernono i mezzi di esistenza e quelli destinati all'educazione del minore ».

ART. 115.

All'articolo 320 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 320-bis:

« ART. 320-bis — *Ricorso del figlio diciottenne.* — Il figlio che ha compiuto il diciottesimo anno di età può ricorrere contro gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dai genitori e in caso di inerzia degli stessi, per essere autorizzato a compiere singoli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il giudice, prima di provvedere deve sentire i genitori ».

ART. 116.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Accettazione di eredità e donazioni.* — Quando né l'uno né l'altro genitore intendono accettare eredità o donazione a favore dei figli nati o nascituri, o quando vi è conflitto tra loro, il tribunale su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti, od anche su istanza del pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentiti i genitori ».

ART. 117.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dell'uno o dell'altro dei genitori del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

ART. 118.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — *Atti vietati ai genitori.* — I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la patria potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

ART. 119.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Usufrutto legale.* — I genitori finché esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio. Sia l'uno che l'altro possono esserne privati per cause a loro personali. Ove tra i coniugi esista comunione dei beni, i frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego professionale o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria iniziativa;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori ».

ART. 120.

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 325. — *Obblighi inerenti all'usufrutto legale.* — Gravano sull'usufrutto legale, oltre agli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, educazione, istruzione del figlio nonché delle sorelle e fratelli con lui conviventi ».

ART. 121.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

ART. 122.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. — *Usufrutto legale di uno solo dei parenti.* — L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro sia stata pronunciata la decadenza della potestà sui figli. Nel caso di scioglimento della comunione legale e nel caso di separazione tra i coniugi l'usufrutto legale è attribuito al genitore al quale il minore è affidato ».

ART. 123.

L'articolo 328 del codice civile è soppresso.

ART. 124.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. — *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

ART. 125.

L'articolo 331 del codice civile è soppresso.

ART. 126.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

ART. 127.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 334. — *Rimozione dell'amministrazione.* — Se il patrimonio del minore è male amministrato il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Ove sia disposta la rimozione di entrambi i genitori, l'amministrazione è affidata a un curatore ».

ART. 128.

Il primo comma dell'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche dal genitore interessato ».

ART. 129.

Gli articoli 338, 339 e 340 del codice civile sono soppressi.

ART. 130.

L'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 391. — *Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.* — Il minore che ha compiuto gli anni 18 può essere emancipato dal giudice, su istanza di ciascuno dei genitori esercenti la potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti in ogni caso i genitori e il minore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da sé nelle ordinarie occorrenze della vita.

Con la dichiarazione di emancipazione il minore ottiene la posizione giuridica dell'età maggiore, salvi gli atti per cui è richiesta dalla legge l'assistenza del curatore ».

ART. 131.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. — *Curatore dell'emancipato.* — Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato. Se l'emancipato ha genitori, il curatore è scelto tra uno di essi. Se l'emancipato è sposato, curatore sarà il coniuge se ha compiuto i 21 anni. Se entrambi i coniugi sono emancipati potrà essere nominato un unico curatore ».

ART. 132.

L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 405. — *Assenso del coniuge per l'affiliazione.* — Se il richiedente è coniugato, è

necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione legale. Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione ».

ART. 133.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 406. — *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.* — Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente, sul trattamento da esso fatto al minore, sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali di questo.

Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché la moglie del richiedente se questi è separato legalmente.

Nel provvedimento emesso, sentito il pubblico ministero, il giudice può prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore. Il provvedimento deve essere annotato in margine all'atto di nascita del minore ».

ART. 134.

Il primo comma dell'articolo 411 è sostituito dal seguente:

« Il giudice su richiesta degli interessati ed anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore del minore reintegrato nell'esercizio della potestà, dimostra di essere nelle condizioni morali ed economiche di poter provvedere all'allevamento, educazione e mantenimento del minore già affiliato ».

ART. 135.

L'articolo 435 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 435. — *Obbligo dei genitori e dei figli naturali.* — Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti ai figli naturali del proprio figlio legittimo. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando ».

ART. 136.

L'articolo 467-*bis* del codice civile viene sostituito dal seguente:

« ART. 467-*bis*. — *Rappresentazione nell'ambito dei rapporti fondati su filiazione naturale.* — La rappresentazione ha luogo anche se tra la persona che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e la persona che subentra sussiste un rapporto di filiazione naturale ».

ART. 137.

L'articolo 538 del codice civile viene sostituito dal seguente:

« ART. 538. — *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi o naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544 per il caso di concorso ».

ART. 138.

L'articolo 539 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 539. — *Riserva a favore dei figli naturali.* — A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia solo un figlio naturale o due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto stabilito dagli articoli 541, 542, 543 per i casi di concorso ».

ART. 139.

L'articolo 541 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 541. — *Concorso dei figli legittimi e naturali.* — Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Tale quota si divide in parte uguale tra tutti i figli legittimi o naturali ».

ART. 140.

L'ultimo comma dell'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se insieme al coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali l'ammontare compless-

sivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali in parti uguali. Nelle stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge ».

ART. 141.

L'articolo 543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 543. — *Concorso di coniuge e figli naturali.* — Quando insieme con il coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un terzo del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l'altra metà alla parte disponibile.

Quando i figli naturali sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi.

Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite fra i figli ».

ART. 142.

Gli articoli 545, 546, 547 del codice civile sono soppressi.

ART. 143.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — *Esclusione della riserva del coniuge.* — Il coniuge non ha diritto alla riserva in caso di separazione personale ».

ART. 144.

L'articolo 574 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 574. — *Concorso di figli naturali legittimi.* — I figli naturali se concorrono con i figli legittimi conseguono la stessa quota che conseguono questi ultimi ».

ART. 145.

L'articolo 575 del codice civile è soppresso.

ART. 146.

L'articolo 576 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 576. — *Successione dei soli figli naturali.* — In mancanza di discendenti legittimi del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità ».

ART. 147.

L'articolo 577 del codice civile è soppresso.

ART. 148.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 580. — *Diritto dei figli naturali o non riconoscibili.* — Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279 i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota a cui avrebbe diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I predetti figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione in denaro dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente ovvero, a scelta degli eredi legittimi in beni ereditari ».

ART. 149.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 581. — *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.* — Quando col coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi ».

ART. 150.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 582. — *Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.* — Al

coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso l'altro terzo è devoluto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ».

ART. 151.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 583. — *Successione del solo coniuge.*
— In mancanza di figli legittimi, naturali, di ascendenti, di fratelli e sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

ART. 152.

Gli articoli 592, 593, 780 e 781 del codice civile sono soppressi.